

Controlli sul rendiconto

Fonti principali

- Decreto legislativo 267/2000 (tuel)
- Decreto legislativo 165/2001 (lavoro nelle p.a.)
- Decreto legislativo 118/2011 (contabilità armonizzata + schemi + principi contabili)
- Decreto legislativo 175/2016 (tusp)
- Decreto legislativo 201/2022 (servizi pubblici a rilevanza economica)
- Decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti)

OBIETTIVO DELLA CONTABILITA' PUBBLICA: CONTROLLO DELLA SPESA

FASI	CONTABILITA' FINANZIARIA	CONTABILITA' ECO-PAT.
Avvio della fase di acquisizione beni/servizi	Prenotazione impegno: blocco risorse.	Nulla
Sottoscrizione contratto	Impegno definitivo	Nulla
Acquisizione bene/servizio e ricezione fattura	Liquidazione della spesa	Costo/debito

Gli enti locali dimostrano i risultati attraverso l'approvazione del rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto **contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte** tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione per quanto di propria competenza. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato (articolo 11, commi 8 e 9 D.lgs. n. 118/2011).

L'Organo di revisione dà atto nella relazione al rendiconto delle verifiche sulle attestazioni relative ai tempi di pagamento e, per le variazioni di bilancio non soggette a parere, dà atto dell'esistenza dei presupposti di legge.

Per la stesura della relazione l'Organo di revisione riceve lo schema di rendiconto approvato dall'organo esecutivo. La relazione deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo.

Focus tempi di pagamento

D.Lgs. n. 231/2002 art. 4

gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, che non può superare i 30 giorni oppure 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione (ivi compresi gli enti locali) e previa espressa pattuizione tra le parti, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo. n. 231/2002, il tasso di riferimento è pari al 3,15 per cento per il primo semestre dell'anno. Per la seconda parte dell'anno, e quindi dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, il valore di riferimento è invece pari al 2,15 per cento.

A tale misura occorre aggiungere la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2002

ATTENZIONE! Gli interessi moratori sono DANNO ERARIALE! Non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio

Focus tempi di pagamento

I ritardi nei pagamenti devono trovare evidenza, come previsto dal comma 1 dell'art. 41 del [D.L. n. 66/2014](#), nella relazione sulla gestione del rendiconto della gestione, alla quale deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal [D.Lgs. n. 231/2002](#), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del [D.Lgs. n. 33/2013](#).

Se non rispetto i tempi di pagamento OPPURE non riduco lo stock di debiti commerciali scatta l'obbligo di ACCANTONAMENTO di un fondo (fondo garanzia debiti commerciali) che può bloccare risorse fino al 10% della spesa per beni e servizi a bilancio. (art. 1 commi 859 e ss. Legge 145/2018).

Sul fondo non si operano impegni. Confluisce nell'avanzo accantonato. (E poi???)

La **Corte Conti Lazio con delibera n. 87/2024** ha confermato che la quota accantonata a Fondo garanzia debiti commerciali deve rimanere nel risultato di amministrazione anche nell'anno successivo al raggiungimento dei limiti di cui art. 1 commi da 858 a 872 Legge 145/2018.

In particolare, la Sezione rileva: "Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l'Ente non risulta, ancora oggi, aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere "liberati" e, conseguentemente, non solo l'accantonamento 2022, ma anche l'accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti. **La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, è consentita, difatti, solo nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 13/2024/PRSE).

La mancata approvazione del rendiconto entro il termine di legge comporta:

- l'attivazione della procedura prevista per la mancata approvazione del bilancio di previsione (comma 2 articolo 141 del D.lgs. n. 267/2000): si può arrivare allo scioglimento del consiglio comunale;
- il divieto di assumere personale fino all'assolvimento dell'obbligo;
- il temporaneo assoggettamento ai controlli centrali per gli enti locali strutturalmente deficitari (copertura del costo di alcuni servizi) fino all'adempimento.

L'Organo di revisione, ai fini della relazione al rendiconto effettua controlli:

- di completezza della documentazione;
- di corrispondenza e di rispetto delle regole e dei principi contabili (allegati al d.lgs 118/2011 e oggetto di continui aggiornamenti);

per attestare la corrispondenza ai risultati.

Principi contabili (sito RGS)

Commissione Arconet

L'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet) con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

L'Organo di revisione verifica che lo schema di rendiconto sia composto dai tre documenti previsti dall'ordinamento: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale. I documenti devono essere conformi rispetto allo schema dell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011

- Contabilità armonizzata
- Rilevazione «concomitante» con piano dei conti «integrato»
- Deroghe sulla contabilità economica per i comuni < 5000
- riforma del sistema contabile EELL (sistema accrual che si affianca alla contabilità finanziaria)

La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026

Con il principio della contabilità economico-patrimoniale “accrual” le transazioni e gli altri eventi economici sono rilevanti in bilancio quando si verificano, indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni finanziarie. Così facendo gli atti e i fatti di gestione sono rilevati contabilmente nei bilanci dei periodi ai quali questi si riferiscono.

La *Commissione “Standard Setter Board” (SSB)* è la struttura principale che, operando come una struttura tecnica indipendente del Ministero dell’Economia, ha il compito di definire il nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le Pubbliche Amministrazioni, basato sul principio accrual e ispirato agli standard internazionali (IPSAS) ed europei (EPSAS).

ARTICOLO 13 D.L. 113/2024

Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, *((di cui al comma 6))* le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

... e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio **2024**;

Il bilancio d'esercizio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, del risultato economico e dei flussi di cassa di un'amministrazione pubblica al termine di un periodo amministrativo. Il bilancio d'esercizio comprende:

- a) lo stato patrimoniale;
- b) il conto economico;
- c) il rendiconto finanziario dei flussi di cassa;
- d) il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- e) il raffronto tra importi preventivi e consuntivi (per le amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale);
- f) la nota integrativa.

Standard ITAS

Gli standard contabili italiani (ITAS) sono le regole principali di contabilizzazione a base accrual adottate per la Riforma 1.15 del PNRR. Gli standard contabili, insieme al Quadro Concettuale e alle Linee guida, rappresentano un corpus unico di regole per la rendicontazione e per la redazione del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche.

Il Quadro Concettuale definisce i principi della *rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria per finalità informative* generali delle amministrazioni pubbliche. Per rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria si intendono il processo e i documenti mediante i quali si forniscono, in via principale, informazioni consuntive sulla provenienza delle risorse finanziarie, sull'uso delle stesse e sui risultati conseguiti, in termini economici, patrimoniali, finanziari e di qualità-quantità dei servizi erogati, nonché informazioni sulla capacità di un'amministrazione pubblica di erogare servizi in futuro.

5 Novembre 2024

Si rende noto che sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state pubblicate tutte le linee guida che affiancano e completano ciascuno dei **18 Itas** con esempi e chiarificazioni. Queste linee guida “generalì” sono finalizzate a illustrare il **contenuto degli standard**, anche attraverso esempi.

n. Itas	denominazione Itas
1	Composizione e schemi del bilancio di esercizio
2	Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
3	Operazioni, attività e passività in valuta estera
4	Immobilizzazioni materiali
5	Immobilizzazioni immateriali
6	Accordi per servizi in concessione: concedente
7	Locazioni
8	Riduzione di valore delle attività
9	Ricavi, proventi e lavori in corso su ordinazione
10	Rimanenze
11	Strumenti finanziari
12	Bilancio consolidato
13	Fondi, passività potenziali e attività potenziali
14	Partecipazioni in collegate e accordi a controllo congiunto
15	Benefici per i dipendenti
16	Prestazioni sociali in denaro
17	Ratei e risconti
18	Costi e oneri

Linee Guida ITAS 18

ESEMPIO 2 - Determinazione della percentuale di completamento con metodo basato su criteri temporali

L'amministrazione X ha stipulato un contratto di consulenza che prevede la ricezione di 40 giornate di consulenza a un prezzo di 200 euro per giornata. L'amministrazione X, nel corso del primo anno, ha usufruito di 10 giornate, rispetto alle 40 previste dal contratto e che dovranno essere realizzate entro l'anno successivo. L'attività svolta è sempre la medesima per ciascuna giornata di consulenza. Al termine di ogni giornata, l'amministrazione beneficiaria del servizio attesta la corretta esecuzione e accettazione del servizio. Come dovrà rilevare i costi l'amministrazione X? L'amministrazione X rileva i costi nel corso del tempo utilizzando il metodo basato sugli output, in particolare sulla base quantitativa delle giornate di consulenza effettivamente usufruite. Poiché lo sforzo e la tipologia di lavoro svolto sono sempre gli stessi, si utilizza il numero delle giornate di consulenza come misura. Pertanto, si stima che l'avanzamento sia pari al 25% (10 giornate di consulenza su 40) e l'amministrazione rileverà costi per 2.000 euro (25% di 8.000 euro).

Linee Guida ITAS 9

ESEMPIO 18 - Rilevazione di trasferimenti in presenza di condizioni per la realizzazione di opere pubbliche

L'amministrazione ALFA è assegnataria, dall'amministrazione BETA, di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile da destinare a sede museale. Il contributo finanzia l'intero costo dell'opera pari a 500.000 euro e sarà erogato annualmente a seguito di rendicontazione delle spese sostenute dall'amministrazione ALFA per la realizzazione dell'opera. Il decreto di assegnazione del contributo prevede che in caso di mancato completamento dell'opera l'amministrazione ricevente dovrà restituire la totalità delle somme ricevute.

Essendo prevista una condizione fino al completamento dell'opera, non si rileverà alcun provento ma solamente una passività durante tutta la fase di costruzione. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento. Nell'anno n (e negli anni successivi) l'amministrazione ALFA rileva una attività sotto forma di credito nei confronti dell'amministrazione BETA pari alle somme rendicontate con il primo stato di avanzamento (75.000 euro), ed una corrispondente passività. Ad esempio, nell'anno n il SAL maturato è pari a 75.000 euro e in corrispondenza si rileva una attività (Crediti correnti per trasferimenti in c/investimenti da amministrazioni centrali) e una passività (Debiti non correnti per trasferimenti in c/investimenti verso altre amministrazioni centrali). La sopra descritta modalità di rilevazione si ripete per tutti i successivi anni di durata della costruzione dell'opera. Come si può notare, nessun provento è rilevato, in quanto è presente una condizione lungo tutto il periodo di costruzione. Al termine dell'opera, nell'anno $(n+5)$ e a seguito dell'accettazione della rendicontazione finale di progetto, si procede a rilevare il provento

Enti locali: contabilità Accrual a regime non prima del 2030

di MATTEO BARBERO (da Italia Oggi)

L'indicazione è contenuta nella nota del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria generale dello stato n. 148/2025, disponibile sul portale dedicato alla riforma 1.15 del PNRR che prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026. Il documento, intitolato "La transizione verso un sistema di contabilità Accrual basato sugli Ipsas: lo standard Ipsas 33 First-time adoptione alcune esperienze internazionali", fornisce importanti indicazioni di tipo procedimentale per orientare la transizione verso il nuovo assetto, che sarà necessariamente graduale. La riforma, sottolinea il paper della Rgs, è molto ambiziosa, anche perché l'Italia (a differenza di altri Paesi che hanno visto una implementazione di tipo settoriale o comunque limitata a specifici comparti della pubblica amministrazione) ha scelto, invece, un approccio totalitario.

Per questo, dopo il periodo preparatorio caratterizzato dalla scrittura delle regole e dalla fase "pilota" di loro prima applicazione (per la quale peraltro mancano ancora i decreti attuativi) si prevede una fase di transizione che sarà disciplinata da una legge di riforma contabile da emanare entro il 2026. Quest'ultima dovrà armonizzare i diversi sistemi contabili attualmente vigenti nei diversi comparti, fino alla loro totale sostituzione per la parte relativa alla rendicontazione. Le situazioni di partenza non sono omogenee, per cui la parola d'ordine sarà "gradualità". Utile, a questo proposito, l'esperienza dei principi contabili internazionali Ipsas, che nel 2015 ha portato all'approvazione di uno specifico principio (Ipsas 33) per disciplinare la transizione, garantendo la possibilità di un'applicazione progressiva delle nuove regole secondo un meccanismo di temporanee esenzioni (da motivare in nota integrativa).

Il documento della Rgs contiene anche un'analisi della situazione comparto per comparto e prudenzialmente individua nel 2030 la scadenza per l'avvio della fase a regime. Ciò in particolare per gli enti territoriali che adottano la contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi secondo le regole dettate dal d.lgs. 118/2011 (allegato 4/3). L'adozione del nuovo sistema di contabilità Accrual presuppone l'abbandono della matrice di transizione e l'adozione del nuovo piano dei conti e degli schemi di bilancio coerenti con gli Itas. Ciò richiederà un percorso di adeguamento dei sistemi informativi attualmente adottati che imporrà una fase di progettazione, di reperimento delle risorse e di realizzazione degli interventi ritenuti necessari. Inoltre, la numerosità ed eterogeneità delle amministrazioni coinvolte e la loro distribuzione sul territorio richiederà anche un massiccio e mirato intervento formativo, ulteriore alla formazione di base.

Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. RR 150 del 25 settembre 2025

Gli *standard* contabili: ITAS 1 - *Composizione e schemi del bilancio di esercizio*, ITAS 4 - *Immobilizzazioni materiali*, ITAS 9 - *Ricavi e proventi*, ITAS 12 - *Bilancio consolidato* e ITAS 18 - *Costi e oneri*, adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, sono modificati in conformità alle decisioni del Comitato direttivo della Struttura di *governance*, adottate nelle sedute del 29 luglio 2024 e del 27 gennaio e 17 aprile 2025. Con decisione del Comitato direttivo della Struttura di *governance* del 17 aprile 2025 risulta, altresì, modificato il Piano dei conti unico della contabilità *accrual*, adottato con la medesima determina del Ragioniere Generale dello Stato, al fine di assicurarne la coerenza con le modifiche apportate agli *standard* ITAS.

Controlli «anche su base campionaria»

- regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle norme regolamentari e in particolare il rispetto dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata e della competenza economico-patrimoniale allegati al D.lgs. 118/2011 (regole per accertamenti/impegni);
- corrispondenza dei risultati esposti nel conto del bilancio per ogni tipologia di entrata e programma di spesa con quelli risultanti dalle scritture contabili (previsioni, riscossioni/pagamenti, accertamenti/impegni, residui);

Competenza finanziaria «POTENZIATA»

Per le entrate: accertamento + ESIGIBILITA' NELL'ESERCIZIO (es rateazioni) – esercizio in cui «scade» il credito, da non intendere come termine di dilazione dell'incasso ma come scadenza dell'obbligazione (da quando posso chiedere il pagamento di quella somma??)

Per le spese: impegno + imputazione all'esercizio in cui il creditore può «esigere» le somme

Attenzione!!!!

IN OGNI CASO DEVE ESSERE GARANTITA LA PIENA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE ASSUNTI, A PRESCINDERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO A CUI GLI STESSI SONO IMPUTATI

- conformità alle disposizioni di legge;
- equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e impegni di spesa per i capitoli relativi ai servizi per conto terzi e partite di giro;
- corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi risultanti dal riaccertamento ordinario effettuato ai sensi dell'articolo 228, comma 3 del Tuel;
- corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e competenza

Corte dei conti-Lombardia, delibera 14 aprile 2021, n. 60/2021/PRSE

Sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al D.Lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che dev'essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente.

Corte dei conti-Umbria, delibera 13 luglio 2022, n. 64

E' possibile per un comune dare il proprio assenso a un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 182-ter, R.D. n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.

Riaccertamento dei residui (NMMMB)

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate **esigibili** nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. **Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.** La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Entrata/spesa	Residuo	Reimputazione (a esercizio/i successivo/i)	Reimputazione con FPV	Minore entrata o economia di spesa (avanzo)
Accertata ed esigibile	SI	NO	NO	NO
Accertata non esigibile	NO	SI	NO	NO
Non accertata	NO	NO	NO	SI
Impegnata ed esigibile	SI	NO	NO	NO
Impegnata non esigibile	NO	SI	SI	NO
Non impegnata	NO	NO	NO	SI

Corte dei conti Marche 21 settembre 2023 n. 144

per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti

- correttezza nella gestione degli agenti contabili (attenzione agli agenti contabili «di fatto»);
- regolare tenuta degli inventari;
- corretta e completa redazione della relazione sulla gestione;
- rispetto degli obblighi in materia di dichiarazione annuale, Iva e Irap e alla dichiarazione dei sostituti di imposta (il Comune non è soggetto passivo IRES ex art. 74 tuir)

Verifiche e attestazioni:

- il risultato della gestione di cassa, distinguendo anche la cassa vincolata, conciliato con il conto del tesoriere e con il conto presso la tesoreria provinciale;
- il risultato della gestione finanziaria di competenza (accertamenti di competenza meno impegni di competenza considerando movimentazioni FPV e avanzo utilizzato). Se il risultato è negativo occorre motivarne le cause;
- gli equilibri del bilancio di competenza a rendiconto distinti in parte corrente, parte capitale ed equilibrio finale;
- il risultato d'amministrazione e la sua corretta suddivisione, come richiesto dall'art.187 del Tuel;

Nb: nuove definizioni di «equilibri» da verificare (focus specifico)

Nb: avanzo «accantonato» e «vincolato» (focus specifico)

Focus equilibri interni del bilancio comunale

FPV parte corrente + avanzo per parte corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

FPV parte capitale + avanzo per parte capitale

Avanzo di parte corrente (eventuale)

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Titolo 1 - Spese correnti (compreso FPV)

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

- esigibilità dei residui attivi ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (FOCUS);
- rispetto dei limiti di indebitamento ed il divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento;
- rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale (FOCUS);
- andamento degli organismi partecipati e dell'eventuale necessità di ripianare disavanzi o perdite d'esercizio o di ricapitalizzazione

- verifica sulla corretta applicazione da parte degli organismi partecipati delle limitazioni alla composizione degli organi ed ai compensi;
- nella predisposizione del conto economico, che sia stato rispettato il principio di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione;
- nel conto del patrimonio, la rilevazione dei beni e rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'ente locale e suscettibili di valutazione;
- superamento dei parametri strutturalmente deficitari (FOCUS);
- presenza di eventuali debiti fuori bilancio non riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'esercizio rendicontato (FOCUS);
- rispetto dei vincoli di destinazione (ad esempio sanzioni del codice della strada, imposta di soggiorno, etc.).

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e le comunità montane per il triennio 2022 – 2024

Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				Comuni	Province e Città Metropolitane	Comunità Montane
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	41%	60%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di partecorrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16%	15%	14%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente acarico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1%	1%	1%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	45%	54%

Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2022, allegati 2/a - 2/b)

Indicatori sintetici di bilancio		
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate) e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
Indicatori analitici di bilancio		
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

L'Organo di revisione deve fornire all'organo politico dell'ente locale il **supporto** fondamentale alla sua funzione di indirizzo e controllo per le scelte di politica economica e finanziaria.
Esempio: modalità di gestione dei servizi pubblici
gara? Concessione? In house?

Controllo degli obblighi che gravano sull'ente locale dopo l'approvazione del rendiconto (pubblicazioni, BDAP...)

LA COMPETENZA FINANZIARIA

Principi contabili

PRINCIPIO N. 16 - COMPETENZA FINANZIARIA

Costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario hanno **carattere autorizzatorio** per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta **eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.**

La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per **accensione di prestiti.**

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. (c.d. competenza finanziaria POTENZIATA)

Principi del bilancio

- In ogni caso deve essere garantita la **piena copertura finanziaria degli impegni** di spesa giuridicamente assunti, a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
- Ante d.lgs 118/2011: impegno e accertamento. Ora anche IMPUTAZIONE ai diversi esercizi finanziari
- E' fatto divieto tassativo di accertare, in un esercizio, **entrate future** (esigibili quindi in esercizi successivi), in quanto ciò darebbe luogo ad **un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura**, con la conseguenza di **alterare gli equilibri finanziari** dell'esercizio finanziario.

- Contabilità finanziaria: sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e rendiconto
- Rilevazione anche delle obbligazioni che non determinano flussi di cassa (con reversali e mandati versati in quietanza)
- Permute, oneri a scomputo, subentro nel debito in caso di rilascio garanzie...

- Accertamento: ragione, titolo giuridico, soggetto debitore, ammontare, scadenza
- L'accertamento è «effettuato» nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva «con imputazione» contabile all'esercizio in cui scade il credito

Imputazione contabile

Esempi di imputazione degli accertamenti di entrata: (fatta la regola... ecco le eccezioni, e sono tante!)

- Tributi in autoliquidazione: sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

Imputazione contabile

- Rateizzazione di entrate proprie: l'accertamento è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i **12 mesi successivi**. Oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. **DIFFERENZA CON ECO/PAT!!**
- Trasferimenti: all'esercizio in cui viene adottato il provvedimento di assegnazione da parte dell'ente erogante, salvo il caso in cui siano **subordinati alla realizzazione di spese da rendicontare**. In tale caso devono essere imputati agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione.
- Sanzioni codice della strada: all'esercizio in cui risulta effettuata la **notifica del relativo verbale**, salvo modificare nel tempo l'accertamento in base a riduzioni o incrementi del relativo importo.

- decreto ministeriale 1° settembre 2021
- rateizzazione delle entrate proprie accertate in esercizi precedenti a quello di concessione della dilazione.
- Il decreto ministeriale integra il paragrafo 3.5 del [principio contabile applicato 4/2](#), prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dal bilancio e l'accertamento dello stesso credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.
- riguarda solo le entrate del titolo 1° e 3°
- La nuova procedura contabile determina uno squilibrio della gestione in c/residui, in conseguenza della cancellazione di un residuo attivo, e determina un peggioramento del risultato di amministrazione che potrebbe causare una situazione di disavanzo

- es: cancello un residuo attivo di 100.000 euro perchè concedo una rateazione su un avviso di accertamento IMU (e lo faccio senza garanzie, quindi NON posso imputare l'intera entrata all'esercizio in corso.
- Con la cancellazione del residuo attivo si dovrà ridurre conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (in proporzione a quanto accantonato in % sull'IMU)
- Per quanto concerne invece la contabilità economico-patrimoniale, la cancellazione del residuo attivo non determina un'insussistenza dell'attivo, quindi si crea un disallineamento tra residui attivi del conto del bilancio e crediti dello stato patrimoniale

Imputazione contabile

- Proventi dei servizi comunali: all'esercizio in cui **il servizio è reso** all'utenza;
- Oneri di urbanizzazione: all'esercizio in cui risulta rilasciato il relativo **permesso di costruire**.
- Proventi cessione di beni immobili: l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del **rogito** (e non all'aggiudicazione definitiva della gara). Problema della contabilizzazione dell'IVA (eventuale) a debito. Problema degli eventuali incassi anticipati rispetto al rogito
- Entrata derivante dall'assunzione di prestiti: all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito **è esigibile** (ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Attenzione alle rilevazioni contabili in caso di prestito immediatamente messo a disposizione per il totale.
- Concessioni pluriennali da valutare con attenzione

Entrate tributarie

Decreto ministeriale 4 agosto 2016:

Le **entrate tributarie** gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Quindi si accerta l'entrata quando si notifica l'atto e non quando diventa definitivo il provvedimento (come previsto prima del D.M.).

Addizionale comunale irpef

- In caso di **istituzione del tributo**, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
- In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del **simulatore fiscale** disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Addizionale comunale irpef

Decreto ministeriale 30 marzo 2016

- Accertamento **addizionale comunale Irpef**: pari all'importo accertato nell'esercizio finanziario del 2° anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui [2022] nel 2023).
- In caso di **modifica delle aliquote**, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

ADDIZIONALE COMUNALE E FCDE

Corte dei Conti Piemonte: [delibera n. 28/2023](#), ha ribadito che l'addizionale comunale non è, per sua natura, un'entrata esclusa dal FCDE, andando così a confermare quanto già affermato con la propria delibera n. 142/2021, nella quale si spiega che se l'ente non accerta l'addizionale comunale all'IRPEF per cassa (ma per competenza), non può escludere dal calcolo del FCDE tale entrata.

Attenzione: è l'Ente che decide quali entrate considerare rilevanti ai fini del FCDE (CONTROLLO DEL REVISORE!)

- Riscossione delle entrate

- Tesoriere comunale
- Incaricati della riscossione (agenti contabili)

Attenzione all'emissione di mandati/reversali in conto competenza/residui (reversali «a riempimento» e mandati in competenza per spese pregresse) VERIFICHE DI «CUT OFF»
DEL REVISORE

REVERSALI IN CONTO RESIDUI PER «COPRIRE» IL CREDITO PREVISTO

MANDATI IN CONTO COMPETENZA per spese relative all'anno precedente non stanziati correttamente (pensiamo al problema delle spese per consumi energetici)

Gestione attiva della liquidità

La possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune, nella prospettiva di ottenere un rendimento maggiore rispetto alla tesoreria, è da ritenere incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista

**C.D.C. SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N.
116/2021**

Modello Piano annuale flussi di cassa

Art. 6 c. 1 del decreto-legge 155/2024 ha disposto: "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Impegno di spesa

- Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

- L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilit  finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarit  contabile attestante la copertura finanziaria.
- Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: - la ragione del debito; - l'indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell'obbligazione; - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
- Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno   giuridicamente perfezionato, **con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.** Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Imputazione contabile

Esempi di imputazione degli impegni di spesa:

- **Beni e servizi:** esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione (evitare di costituire fpv per gli impegni «a cavallo» di due esercizi)
- **Patrocinio legale:** devono essere imputati all'esercizio di sottoscrizione del contratto (deroga al principio) salvo cancellarli, in sede di rendiconto, e reimputarli all'esercizio di esigibilità dell'obbligazione. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il **FPV** al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.
- **Trasferimenti correnti:** esercizio di adozione dell'atto di attribuzione del contributo

Imputazione contabile

- Spese di investimento: sono imputate agli **esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive** derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo crono programma. Per le spese di investimento che **non richiedono la definizione di un crono programma**, l'imputazione agli esercizi della spesa è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'**esigibilità della spesa**. Ruolo fondamentale del FPV
- Restituzione anticipazione di tesoreria: devono essere imputate all'esercizio in cui **sorge il diritto alla restituzione** e quindi nell'esercizio di accertamento della relativa entrata. **Attenzione! Il ricorso sistematico a anticipazioni di tesoreria è sintomo di squilibrio! Verificare attentamente i residui attivi!!!**
- Servizi c/terzi: devono essere imputati all'esercizio in **sorge** l'obbligazione (vale anche per l'entrata) e non all'esercizio in cui diventa esigibile.

Spesa di personale

Criteri di imputazione contabile degli impegni relativi alla spesa di personale trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati (stipendi, indennità, ecc.): l'impegno di spesa viene registrato ed imputato **nell'esercizio di riferimento**, automaticamente all'inizio dell'anno e per l'intero importo. Nel caso di personale comandato o utilizzato da altra amministrazione pubblica, dovrà essere rilevato in entrata il relativo rimborso.

Spesa di personale

Imputazione contabile del **trattamento accessorio e premiante**:

- la spesa è interamente stanziata nell'esercizio cui la **costituzione del fondo** stesso si riferisce, destinando la quota da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del FPV, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati a tale esercizio;
- alla **sottoscrizione del contratto** decentrato si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (ovvero agli esercizi in cui vengono liquidate);
- oltre alla quota relativa alla costituzione del fondo (quota da liquidare nell'anno X + FPV per la quota da liquidare nell'anno X+1), nello **stanziamento di bilancio** occorre considerare la quota di salario accessorio da liquidare nell'anno X, prevista nella contrattazione decentrata dell'anno X-1 e finanziata con il FPV in entrata dell'anno X;

Spesa di personale

Imputazione contabile del trattamento **accessorio e premiante**:

- Alla fine dell'esercizio, **nelle more della sottoscrizione** della contrattazione integrativa, sulla base della **formale delibera di costituzione del fondo**, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, **le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio**;
- La conseguenza della **mancata costituzione del fondo** è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la **parte stabile**: con la conseguenza che tutte le risorse di **natura variabile** ivi incluse quelle da "riportare a nuovo" **vanno a costituire vere e proprie economie di spesa** (delibera della Corte dei Conti del Molise n. 161/2017).

Spesa di personale per trattamento accessorio

fondo costituito	accordo sottoscritto	contabilità
no	no	la parte stabile del fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre la parte variabile nella quota disponibile
sì	no	tutto il fondo confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione
sì	sì	tutto il fondo viene impegnato secondo esigibilità della spesa e con finanziamento a mezzo FPV per spese imputate nell'esercizio successivo

Limite temporale agli impegni

In base all'art. 183 del TUEL non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- sugli **esercizi successivi a quello in corso**, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- sugli **esercizi non considerati nel bilancio**, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Impegni d'ufficio

Non è più possibile, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituire impegni sui relativi stanziamenti **per le spese dovute nell'esercizio in base a disposizioni di legge o in base a contratti diversi da quelli della lettera c) dell'art. 183, comma 2 del TUEL** che prevede tale possibilità solo per:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
- c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

- Le spese si impegnano al lordo IVA (anche se detraibile)
- Successiva regolarizzazione contabile:
 - Reversale (immediata) e mandato (normalmente mensile) a partite di giro per lo split payment «istituzionale»
 - Reversale (immediata) in conto entrate di parte corrente (titolo III) per lo split payment «commerciale» (conteggio in liquidazione IVA)

Il credito iva può essere accertato SOLO nell'anno in cui viene compensato o in cui si richiede il rimborso

Discordanza nei crediti/debiti di fine anno con le partecipate

Differenza costi/ricavi nel consolidato (si elide solo il costo e non l'iva)

Copertura finanziaria spese investimento

La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, deve essere predisposta, fin dal momento dell'attivazione del primo impegno, con riferimento all'**importo complessivo** della spesa dell'investimento

Attenzione: l'impegno di spesa di investimento DEVE essere preceduto dal provvedimento di accertamento dell'entrata correlata del titolo 4, 5 o 6.

La copertura degli investimenti imputati all'**esercizio in corso** di gestione, può essere costituita da:

- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

- Liquidazione: verifica formale e sostanziale che consente di determinare la somma da pagare al creditore.
- Attenzione alle spese di fine esercizio (liquidabili se le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura o comunque a seguito di dichiarazione del responsabile della spesa). Correlazione con la rilevazione a conto economico (costi per fatture da ricevere)

- Servizi c/terzi e partite di giro: transazioni per conto di altri soggetti in assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale (su ammontare, tempi e destinatari)
- Attenzione ai residui attivi
- Accertamenti e impegni sempre corrispondenti
- Registrazione e imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata (non si pongono questioni di esigibilità)

Fondo Pluriennale vincolato (fpv)

FPV

- Il FPV è un saldo finanziario, costituito da **risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi** a quello in cui è accertata l'entrata. Garantisce la copertura di spese impegnate ma imputate agli esercizi futuri
- Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.
- Obiettivo: evidenziare il procedimento di effettivo impiego delle risorse (prima non vi era corrispondenza tra residui e debiti) specie quando la realizzazione dell'intervento richiede un periodo ultrannuale
- Conservare comunque l'obiettivo del controllo della spesa pubblica (spendo in futuro SOLO quando sono certo di aver acquisito le entrate)

FPV

Il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, è costituito:

- a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale e rappresenta il saldo finanziario costituito da entrate accertate negli esercizi precedenti e destinate al finanziamento di spese impegnate nello stesso anno di accertamento dell'entrata, ma esigibili in anni successivi (**serve a dare copertura finanziaria alla spesa negli anni successivi**). Nel bilancio è iscritto precedendo l'avanzo di amministrazione applicato.
- b) nella spesa, per ciascuna spesa a carattere pluriennale e rappresenta le **spese che vengono trasferite ad esercizi successivi** (quando diventeranno esigibili) rispetto all'accertamento della relativa fonte di finanziamento.

FPV

➤ L'ammontare complessivo del **FPV iscritto in entrata**, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla Σ degli accantonamenti riguardanti il **FPV stanziati nella spesa** del bilancio dell'esercizio precedente.

sulla base dei risultati del rendiconto (es 2024) , è determinato l'importo definitivo del **FPV (spesa 2024)** stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione (**entrata 2025**)

FPV

- Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli FPV **non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.**
- Regola generale: Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa **non sia stata impegnata**, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al FPV, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, **costituiscono economia di bilancio** e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Principio 4.2 Paragrafo 5.4.9 (deroghe)

- FPV **per lavori** pubblici: spese non impegnate
- Entrata interamente accertata e
- Intervento inserito nell'ultimo programma triennale ll.pp. (o inferiore a 140/150K) e
- Parziale impegno (obbligazione giuridicamente perfezionata) di alcune spese del quadro economico (es. acquisto terreno, demolizione, bonifica...) **o in alternativa**
- Formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione **SUCCESSIVI** al minimo (con vincoli temporali e procedurali per la definizione dei livelli di progettazione **o in alternativa**)
- Nell'esercizio successivo alla validazione del progetto vengono attivate le procedure di affidamento

Variazioni FPV

- E' possibile effettuare variazioni di bilancio (di competenza dei responsabili o della Giunta) fra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione anche in esercizio o gestione provvisoria
- Con riaccertamento dei residui si opera una ricognizione dei residui e può essere modificata la composizione tra fpv e spesa correlata.
- Attenzione: se cancello un impegno finanziato da FPV dopo l'approvazione del rendiconto esercizio «n-1» devo «congelare» una quota corrispondente di FPV in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio «n» ridurre FPV in spesa a beneficio dell'avanzo. **Cosa significa? Non posso riutilizzare immediatamente le risorse.** Unica eccezione: se non impiego subito le risorse perdo l'entrata o subisco comunque un danno.

Esempio n. 1 (investimento finanziato da alienazione patrimoniale/esigibilità immediata)

2024			
entrata	importo	spesa	importo
alienazione patrimoniale	500.000	opera pubblica	100.000
		FPV – opera pubblica	400.000

2025			
entrata	importo	spesa	importo
FPV in conto capitale	400.000	opera pubblica	150.000
		FPV – opera pubblica	250.000

2026			
entrata	importo	spesa	importo
FPV in conto capitale	250.000	opera pubblica	250.000
		FPV – opera pubblica	0

Esempio n. 2 (contributo regionale “a rendicontazione” – fondi PNRR)

2022			
entrata	importo	spesa	importo
contributo regionale	100.000	opera pubblica	100.000
		FPV – opera pubblica	0

2023			
entrata	importo	spesa	importo
contributo regionale	200.000	opera pubblica	200.000
		FPV – opera pubblica	0

2024			
entrata	importo	spesa	importo
contributo regionale	200.000	opera pubblica	200.000
		FPV – opera pubblica	0

Focus FPV - PNRR

Le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) e non danno luogo alla costituzione del FPV di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse. (è la spesa che «guida» l'imputazione dell'entrata)
A quanto sopra fanno eccezione i contributi PNRR per la transizione digitale, in quanto trattasi di contributi a raggiungimento di obiettivo.
Per tali contributi attenzione alla possibile esigibilità differita dell'entrata rispetto all'esercizio a cui deve essere imputata la spesa.

Per il revisore attenzione a: codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP)
tracciabilità e rispetto dei tempi di pagamento
Verifica sull'alimentazione della banca dati REGIS

Mantenimento residui spesa investimento

Obbligazione giuridicamente perfezionata	Condizioni paragrafo 5.4.9	Esigibilità entro 31/12/x	Mantenimento residuo al 31/12/x
Sì		Sì	Sì
Sì		No	No, ma è reimputata nell'esercizio di esigibilità (x+1 o successivo)
No	Sì		No, ma la prenotazione di spesa è iscritta nell'esercizio di esigibilità (x+1 o successivo). Se entro un anno dal formale avvio della procedura di affidamento, l'obbligazione giuridica non sarà perfezionata, la prenotazione dovrà essere cancellata in sede di rendiconto dell'esercizio x+1.
No	No		No, confluisce nel risultato di amministrazione

Corte dei conti Emilia-Romagna Sez. contr., Delib. 14 marzo 2023, n. 33

La Corte ribadisce l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine correggere i potenziali e sia pure apparenti fattori di squilibrio, derivanti dall'obbligo di dare immediata copertura finanziaria alle spese per il finanziamento dell'opera con risorse accertate in un determinato esercizio, tramite l'imputazione delle stesse spese su più esercizi successivi secondo la cadenza della realizzazione dell'opera e la maturazione delle relative obbligazioni passive. L'art. 183, c. 3, TUEL, stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative a investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. D.Lgs. n. 118/2011), l'entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle autonomie, l'ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa "(...) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. del. n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015). Sotto tale profilo, la Sezione delle autonomie richiama pertanto gli enti locali a impegnare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione risultato amm.ne

- E' accertato con l'approvazione del rendiconto (che recepisce gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui) ed è pari a:

+ fondo di cassa al 31/12

+ residui attivi

- residui passivi

- FPV di spesa (corrente e c/capitale)

- In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del **risultato di amministrazione presunto** dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
- L'avanzo di amministrazione è **applicabile solo al primo esercizio** considerato nel bilancio di previsione. Dal 2024 non si può applicare al bilancio l'avanzo di amministrazione accertato. Possibile solo in corso d'esercizio con variazione al bilancio. (art. 187 tuel)
- Limiti all'utilizzo dell'avanzo presunto.

Composizione risultato amm.ne

- E' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.
- Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in **disavanzo di amministrazione**.
- I fondi **destinati agli investimenti** sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Focus FCDE

- Principio: media degli incassi rispetto agli accertamenti espressa in %. Il complemento a 100 è la % da applicare alle previsioni di bilancio delle entrate «rilevanti». A rendiconto poi ricalcolo su tutti i residui attivi (da cp e da rs)
- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Viene così superato l'unico previgente metodo previsto, che era quello della media semplice

Focus FCDE

anno	accertato	riscosso	rapporto
1	100	60	60%
2	120	70	58%
3	110	80	73%
4	105	100	95%
5	115	110	96%
media semplice			76,39%
complemento a 100			23,61%

Focus fcde

E' possibile considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno (es per il calcolo fcde a preventivo 2024 prendo a riferimento il quinquennio 2018 -2022 conteggiando le riscossioni in c/residui 2022 registrate nel 2023)

Questo alza ulteriormente il numeratore e riduce di conseguenza il fondo da stanziare

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso,;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata «rilevante» la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio

Corte conti, Emilia Romagna, delibera 9 febbraio 2023, n. 24/2023/PRSE

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al c. 1, lett. a), art. 239 TUEL, è chiamato anzitutto a un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori, quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando

il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui e i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011. Quando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.

Composizione risultato amm.ne

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Art. 187 comma 3-ter. TUEL Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

((Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)))

Composizione risultato amm.ne

Quota accantonata del risultato di amministrazione: FONDI CHE COSTITUISCO A BILANCIO PREVENTIVO MA CHE NON POSSO IMPEGNARE, QUINDI MANDO IN AVANZO («ACCANTONO»)

- FCDE
- indennità di fine mandato del Sindaco;
- perdite società partecipate;
- passività potenziali;
- FGDC

Utilizzo quota accantonata

- Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono **utilizzabili** solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.
- Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è **liberata dal vincolo**.
- L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della **cancellazione dei crediti dal conto del bilancio**, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 15 giugno 2020, n. 63/2020/SRCPIE/PRSE

Qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo (art. 21, D.Lgs. n. 175/2016). La relazione diretta che s'instaura tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo ha l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Tuttavia, nonostante la previsione degli accantonamenti di cui sopra, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016. Per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in caso di crisi d'impresa è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Corte dei Conti Lombardia delibera 31/2022

...Si deve, pertanto, ritenere che, al pari di ogni socio di società di capitali, anche il socio pubblico risponda delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale detenuta, salvo che egli stesso sia direttamente esposto nei confronti dei creditori della società.

La questione relativa ai rapporti finanziari tra ente pubblico e società partecipate è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza contabile fino ad addivenire al consolidato orientamento secondo il quale ***non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all'assunzione diretta dei debiti di una partecipata***

... La regola cristallizza "l'abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell'ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi

Il c.d. divieto di soccorso finanziario degli organismi partecipati dalle amministrazioni, nei termini enucleabili dall'attuale disciplina positiva e dai corrispondenti principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza contabile, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 296/2019/PAR).

Questa Sezione ha più volte affermato l'applicabilità di tale impedimento anche in relazione alle società poste in liquidazione, conclusione dalla quale non vi è ragione di discostarsi atteso che l'art. 14, co.5 (TUSP) ha confermato le indicazioni contenute nella disciplina previgente

... è stato più volte riconosciuto che, dall'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non discende l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato

L'obbligo di accantonamento costituisce una regola prudenziale di bilancio, il cui rispetto non contraddice la sussistenza del divieto di ripiano perdite attualmente previsto dal citato art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR cit.).

Mentre, infatti, le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l'accantonamento de quo risponde alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell'ente pubblico partecipante (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 66/2018/PAR e deliberazione n. 119/2019/PAR Sicilia, cit.).

Utilizzo quota libera

La **quota libera** dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, può essere utilizzata con il bilancio o con provvedimento di variazione di bilancio, per:

- la copertura dei debiti fuori bilancio;
- i provvedimenti necessari per la **salvaguardia degli equilibri di bilancio** ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale);
- il finanziamento di spese di investimento;
- il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- l'estinzione anticipata dei prestiti;
- finanziare il FCDE dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
- **Attenzione:** l'avanzo non si usa per spesa corrente consolidata (in passato possibile con l'ultima variazione di bilancio dell'anno)

Corte dei conti-Basilicata, delibera 25 luglio 2022, n. 111

Possibilità di utilizzare una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolata per finanziare spese correnti una tantum legate all'impennata congiunturale ed improvvisa delle utenze energetiche.

Corte dei conti-Veneto, delibera 28 luglio 2022, n. 116

Possibilità di utilizzare una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolata per finanziare spese correnti una tantum legate all'accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 26 luglio 2022, n. 35

L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per finanziare progetti d'inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell'art. 187 TUEL, nell'ordine di priorità ivi indicato, purché si sostanzi in concreto in spese di carattere non permanente e sempre che il finanziamento di tale progetto sia ascrivibile alle competenze del Comune in materia.

Corte dei conti Lombardia, delibera 14 giugno 2024 n. 155

ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, l'ente locale, nell'esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario, può destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, aventi carattere non permanente, la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge.

Corte dei conti Lombardia, deliberazione 20 novembre 2024 n. 240

Ferma la necessità del previo accertamento del risultato di amministrazione con l'approvazione del rendiconto, e la non necessità di destinare prioritariamente l'avanzo libero alla copertura di debiti fuori bilancio, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio o al finanziamento di spese di investimento, costituiscono spese correnti a carattere non permanente, che possono essere finanziate con l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, secondo l'articolo 187, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese temporanee e provvisorie, estemporanee, imprevedibili e incerte nella durata e anche sotto l'aspetto quantitativo, sempre che l'ente locale non si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, e salva la deroga a quest'ultima condizione prevista per il triennio 2024-2026 dall'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Focus DFB art. 194 tuel

Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive (anche se ho stanziato un fondo rischi congruo);
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni ...
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- Problema degli impegni carenti
- Problema della transazione e delle «passività sommerse (CdC Puglia 112/2021)
- Limite «utilità e arricchimento»
- Comunicazione obbligatoria alla CdC sezione giurisdizionale (procura)

l'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.

L'art. 194 del TUEL contempla una serie di ipotesi - tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa (così ex multis Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 103/2019/PRSE) e non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti (così, da ultimo, Sezione regionale controllo Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR)

il riconoscimento della **legittimità dei debiti fuori bilancio** ascrivibili alla lettera (e) dell'art. 194 del TUEL comporta l'accertamento della sussistenza non solo dell'**elemento dell'utilità pubblica**, nell'ambito dell'espletamento di **pubbliche funzioni e servizi di competenza** ma anche quello dell'**arricchimento senza giusta causa**

passivita' pregresse (CdC Lombardia 339/2013)

proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori Bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione in tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti

Cdc Lombardia 82/2015

Orbene, appare evidente che il debito in questione, relativo a congruagli per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti, è per competenza finanziaria riferibile solo all'anno delle liquidazione degli importi; pertanto, l'imputazione al bilancio non può che avvenire nell'anno della comunicazione della fattura con la procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.) mediante integrazione dell'impegno di spesa

Corte dei conti Lombardia delibera 5 dicembre 2023 n. 290

Le c.d. “passività pregresse” o arretrate, sono, invece, spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività 5 pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti

CdC Puglia 112/2021

L'ente nonostante la presenza di passività ben note da tempo ha ritenuto di bypassare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 Tuel e di dare la dovuta rappresentazione contabile ai compensi maturati, eccedenti rispetto all'impegno originariamente assunto, facendo impropriamente ricorso allo strumento della transazione, con ciò commettendo una grave violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa.

Il Collegio evidenzia come il ripetuto e massiccio ricorso a negozi transattivi tesi a ricondurre a bilancio passività sommerse, costituisca una grave patologia della gestione finanziaria, impedendo lo svolgimento dei procedimenti di spesa secondo canoni di buona amministrazione e di sana gestione finanziaria.

Corte dei conti Lombardia delibera 3 luglio 2025 n. 161

in caso di condanna dell'Ente al pagamento di spese legali disposta con sentenza esecutiva, l'obbligazione va ricondotta nell'alveo del bilancio, mediante il formale riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, anche qualora l'Ente abbia effettuato accantonamenti nel fondo rischi contenzioso e previsto stanziamenti in bilancio a fronte del possibile esito sfavorevole del giudizio. Il fondo rischi contenzioso assolve infatti ad una funzione prudenziale di copertura finanziaria, ma non costituisce di per sé un impegno giuridico, né esime l'Ente, tramite il proprio organo consiliare, ad assumere anche la responsabilità deliberativa di tale debito e adottare, eventualmente, le conseguenti azioni giuridiche ed economiche.

Utilizzo quota libera

➤ E' possibile utilizzare la **quota disponibile** dell'avanzo per la salvaguardia degli equilibri se contestualmente all'approvazione del bilancio vengono adottate le **procedure dell'art. 193 del TUEL**, nel caso in cui il bilancio di previsione venga approvato:

- successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL;
- risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio.

In sostanza non posso costruire il bilancio «contando» sull'avanzo per quadrare la parte corrente, se non procedo contestualmente a dimostrare lo squilibrio.

➤ L'avanzo di amministrazione **non vincolato** non può essere utilizzato nel caso di utilizzo **dell'anticipazione di cassa o nel caso di utilizzo del fondo di cassa** vincolato per spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Utilizzo avanzo presunto

- Se il bilancio di previsione impiega **quote vincolate** del risultato di amministrazione **presunto**, entro il 31/01 la **Giunta** verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle **entrate e alle spese vincolate** ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011 (prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione).
- Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto **è inferiore** rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle **necessarie variazioni** di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Disavanzo di amm.ne

- Il disavanzo di amm.ne (anche presunto) è iscritto come posta a se stante, **nella spesa, nel primo esercizio** del bilancio di previsione.
- È **immediatamente applicato all'esercizio in corso** di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto: la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è **equiparata** a tutti gli effetti alla **mancata approvazione del rendiconto di gestione**.
- Il disavanzo di amm.ne può anche essere **ripianto** negli **esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione**, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il **piano di rientro** dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'**organo di revisione**.

Disavanzo di amm.ne

- Ai fini del rientro possono essere utilizzate le **economie di spesa e tutte le entrate**, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i **proventi derivanti da alienazione** di beni patrimoniali disponibili e da **altre entrate in c/capitale** con riferimento a squilibri di parte capitale.
- Ai fini del rientro, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

Disavanzo di amm.ne

- La deliberazione, contiene l'**analisi delle cause** che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di **misure strutturali** dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.
- Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una **relazione riguardante lo stato di attuazione** del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.
- L'eventuale **ulteriore disavanzo** formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro **deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.**

Disavanzo di amm.ne

- Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, **è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.**
- Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni **già assunti nei precedenti esercizi.**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)			0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

Fondo passività potenziali al 31/12

(fondo rischi spese legali, indennità fine mandato sindaco, ecc.)

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se $E < 0$, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

«EQUILIBRIO» E «PAREGGIO» DI BILANCIO

LEGGE 243/2012 come modificata dalla legge 164/2016:

I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e

delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio

quando, **sia nella fase di previsione che di rendiconto**, conseguono un saldo non

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

Conseguenze:

Blocco avanzi (l'avanzo non è entrata finale)

Blocco indebitamento (l'indebitamento non è entrata finale)

Corte costituzionale n. 247/2017 e 101/2018
il D.lgs. 118/2011 assicura, per gli enti territoriali, la piena
attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.
I vincoli di bilancio sono SOLO quelli contenuti nel D.Lgs
118/2011

Legge 145/2018: **Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;**

«risultato di competenza»:

Accertamenti + FPV in entrata + avanzo esercizi precedenti applicato al bilancio – impegni – FPV in uscita

FPV in entrata: somme che negli anni precedenti ho «rinviato» in quanto imputabili a esercizi futuri

FPV in spesa: somme provenienti da anni precedenti o dall'anno in corso che alla fine dell'esercizio non sono imputabili allo stesso

PUO' ESSERE NEGATIVO ANCHE IN PRESENZA DI AVANZO: sto chiudendo il rendiconto grazie alle sopravvenienze/insussistenze dei residui



IL D.M. 1 AGOSTO 2019 MODIFICA IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE E INTRODUCHE NUOVI VINCOLI:

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO (di parte corrente e del conto capitale)

L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO (di parte corrente e del conto capitale)

EQUILIBRIO DI BILANCIO = risultato di competenza **al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi CHE non si impegnano es FCDE) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (CHE VANNO IN AVANZO VINCOLATO).**

EQUILIBRIO COMPLESSIVO = EQUILIBRIO DI BILANCIO E variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili (es. ho accantonato piu' FCDE di quanto stanziato; ho accantonato somme per una controversia legale...)

Attenzione: problemi di disavanzo possono derivare ANCHE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI (specialmente attivi)

Vincoli alle assunzioni e spesa di personale

Gli enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante il perseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa del personale ed il rispetto dei vincoli correlati, che possono interessare i seguenti aspetti:

- dinamiche della spesa di personale aggregata;
- spesa per rapporti di lavoro flessibile;
- risorse destinate al trattamento economico accessorio;
- turn over;
- fondi incentivanti e costi della contrattazione decentrata.

Legge 296/2006 (e s.m.i.) A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011 2013)

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno (< 1000 ab) , le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008

Confronto ovviamente omogeneo (es sterilizzo gli aumenti contrattuali)

Personale a t.d.: 50% della spesa 2009 (DL 78/2010) MA

Le limitazioni previste non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009

Nell'ipotesi in cui l'Ente Locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella [delibera n. 1/2017](#), ha ammesso la possibilità di individuare una nuova base di spesa, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire

il quadro di riferimento normativo del regime assunzionale
art. 33 D.L. 34/2019

d.m. 17.03.2020

circ. min. 13 maggio 2020 “Misure per la definizione delle
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei
Comuni”

pronunce Corte dei conti (sez. reg.)

i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato

❑ in **coerenza con i piani triennali** dei fabbisogni di personale (specifica sezione del PIAO – piano integrato attività e organizzazione)

❑ fermo **restando il rispetto pluriennale**

dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione

Entro determinati limiti in relazione al rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti

possono assumere personale nei limiti dell'incremento previsto per ciascuna annualità (base 2018) e fino al raggiungimento della soglia se limite inferiore a

SOGLIA 1 personale/entrate correnti

possono assumere personale senza peggiorare il rapporto spese/entrate come da ultimo rendiconto

SOGLIA 2 personale/entrate correnti

devono adottare delle misure per rientrare entro la soglia (fino al 2025 con turn over anche inferiore al 100% e dal 2025 con turn over 30%)

Grandezze per la determinazione del valore soglia

a) spesa del personale:

impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (grandezza diversa dal valore per il limite di spesa del personale...)

b) entrate correnti:

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata

RANGE SOGLIE

1	0	1.000	29,5%	33,5%
2	1.000	1.999	28,6%	32,6%
3	2.000	2.9999	27,6%	31,6%
4	3.000	4.999	27,2%	31,2%
5	5.000	9.999	26,9%	30,9%
6	10.000	59.999	27,0%	31%
7	60.000	249.999	27,6%	31,6%
8	250.000	1.499.999	28,8%	32,8%
9	>1.500.000		25,3%	29,3%

incremento della spesa di personale
rispetto al 2018 da parte degli enti
virtuosi **[fino al 31 dicembre 2024]**

1	0	1.000	35%
2	1.000	1.999	35%
3	2.000	2.9999	30%
4	3.000	4.999	28%
5	5.000	9.999	26%
6	10.000	59.999	22%
7	60.000	249.999	16%
8	250.000	1.499.999	10%
9	>1.500.000		5%

la **maggior spesa** per assunzioni di personale a tempo indeterminato dei comuni «virtuosi» non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006

La sentenza 7/2022/DELC delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segna una pagina assai rilevante e non priva di ripercussioni concrete nell'ambito del lungo percorso interpretativo delle “nuove” regole assunzionali introdotte dal d.l. 34/2019. Chiamata a deliberare in appello sulla pronuncia emessa dalla Sezione regionale del Lazio in merito alla parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, la Corte centrale accoglie i rilievi mossi dal giudice di prime cure, e pone in luce alcuni profili applicativi per nulla scontati, che assumono grande rilievo sia per le amministrazioni che per i revisori dei conti. In sostanza, qualora l'atto di programmazione dei fabbisogni di personale, adottato dall'ente avvalendosi delle regole del Decreto Crescita, non sia accompagnato da una specifica e puntuale asseverazione da parte del revisore dei conti sulla sostenibilità finanziaria della maggiore spesa di personale che si intende realizzare, la nuova norma assunzionale non può essere applicata, e deve essere invece sostituita dal ritorno alla previgente regola del turn-over

In effetti, due sono i presupposti che – evidenziano i giudici – risultano indefettibili per poter procedere all'incremento della spesa di personale per gli enti “virtuosi”: il primo è il rispetto del “valore soglia”, determinato utilizzando la percentuale applicabile all'ente nell'ambito della norma regolamentare; il secondo, altrettanto importante e di natura dinamica, «è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'Organo di revisione». Solo se ambedue tali condizioni sussistono, l'ente può procedere.

L'equilibrio prospettico richiesto dalla nuova norma assunzionale è cosa diversa e distinta rispetto ai prospetti sugli equilibri che vengono allegati al bilancio a norma del d.lgs. 118/2011. Ai fini della norma in esame, ciò che rileva è l'equilibrio sostanziale del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente (postulato n. 15, all. 1 d.lgs. n. 118/2011). Se ne ricava che l'esame che il revisore è chiamato a operare deve fondarsi sulla valorizzazione di tutti i fattori anche solo potenzialmente perturbanti, inclusi lo stato e l'andamento in prospettiva dell'indebitamento e delle passività applicate anche agli esercizi futuri. Peraltro, tale lettura, incentrata sulla sostanza dei conti e delle prospettive finanziarie, non può neppure essere ingabbiata in un riferimento temporale formalmente e astrattamente determinato: sicché non risultano adeguati, per la Sezione centrale, né i 3 anni del bilancio, né i 5 anni individuati dalla Sezione giudicante in primo grado. L'arco temporale sul quale il revisore dovrà poggiare il proprio esame dovrà essere stabilito dal revisore stesso: «Esso dipenderà dalla proiezione nel tempo dei fattori che lo stesso Organo di revisione reputerà di inserire nella disamina, in quanto incidenti – in concreto o con ragionevole possibilità – sulla tenuta degli equilibri sostanziali dell'Ente»

Secondo l'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, negli enti locali, dall'Organo di revisione. È quindi affidato all'Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge, avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori.

La verifica di competenza dell'Organo di revisione riguarda i seguenti aspetti:

- a) il rispetto dei vincoli normativi in materia di destinazione di risorse al trattamento accessorio;
- b) la corretta applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- c) la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con gli stanziamenti del bilancio di previsione;
- d) la conformità delle risorse riportate nel fondo per il trattamento accessorio (distintamente per la dirigenza e per il comparto) con le disposizioni che ne disciplinano la costituzione;
- e) la sussistenza delle condizioni che legittimano l'inserimento di risorse aggiuntive.

Art. 23 d.lgs 75/2017

a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016

Ccnl 2018

A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori

Prerequisiti per poter procedere a nuove assunzioni

- 1) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 2) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 3) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- 4) aver approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO - art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80)
- 5) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti o 562, della L. n. 296/2006);
- 6) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (art. 9, comma 1-quinques, del D.L. n. 113/2016; il vincolo permane fino all'adempimento.
- 7) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008); il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, **possono** incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento”*

ESEMPIO

Comune “virtuoso”, che detiene quindi *spazi assunzionali* adeguati nel rispetto della Tabella 1, ex art. 4, del d.m. 17/03/2020

Spesa per tabellari del personale dipendente anno 2023 = euro 500.000

Valore *massimo* della possibile deroga = $500.000 \times 48\% =$ euro 240.000

Parte stabile fondo anno 2025, *prima* di applicare la novella = euro 80.000

Stanziamiento EQ anno 2025, *prima* di applicare la novella = euro 50.000

Totale = euro 130.000

Margine consentito in deroga:

$240.000 - 130.000$ (già presenti) = euro 110.000

In una ipotesi come questa, il Comune potrebbe aumentare la parte stabile del fondo 2025 fino a ulteriori 110.000 euro, cioè fino a portare la somma di fondo + EQ a 240.000 (che è il 48% dei tabellari 2023).

Il tutto, nel rispetto della “soglia” del d.m. 17/03/2020, nel rispetto della sostenibilità finanziaria, nonché del tetto generale alla spesa di personale ex art. 1, commi 557 o 562, della legge 296/2006.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva 2024/1265/UE del 29 aprile 2024, e, in particolare, l'articolo 3, che dispone che «gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza», anche «al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali»;

VISTO anche l'articolo 16 della predetta Direttiva, il quale dispone che, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione della contabilità delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla valutazione effettuata nel 2013 circa l'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati membri (*International Public Sector Accounting Standards* o IPSAS);

CONSIDERATA la necessità di definire un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane, basato sul principio *accrual*, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS, in coerenza con il processo di definizione degli *standard* nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea;

VISTA la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale è stata istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la Struttura di *governance* per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane (di seguito, solo “Struttura di *governance*”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21, del 13 luglio 2021;

VISTA la riforma 1.15 del PNRR, denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*” inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale all'articolo 9, comma 14, stabilisce che le attività connesse alla realizzazione della citata riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso la RGS;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/23 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che modifica il PNRR originariamente approvato con decisione del Consiglio della UE del 13 luglio 2021, la successiva decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il relativo allegato del 2 maggio 2024, nonché da ultimo la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024 e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono approvate ulteriori variazioni;



VISTA la *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, che prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un Quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità unico basato sul principio *accrual*, la definizione di *standard* contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un Piano dei conti multidimensionale;

VISTA la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, con la quale, previa approvazione da parte del Comitato direttivo della Struttura di *governance* e nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze della *milestone* M1C1-108, sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile *accrual* unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal Quadro concettuale, dagli *standard* contabili e dal Piano dei conti multidimensionale, unico per tutte le amministrazioni pubbliche;

VISTI, in particolare, gli schemi di bilancio che costituiscono gli allegati numerati da 1 a 7 del principio contabile ITAS 1 adottato, insieme agli altri *standard* contabili, con la citata determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;

VISTA la *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla *milestone* M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria del settore pubblico;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" con il quale, all'articolo 10, commi da 3 a 12, sono state adottate le disposizioni inerenti all'espletamento della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al target M1C1-117;

VISTO l'articolo 10, comma 3, dello stesso decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle stesse amministrazioni è individuato, tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 4, con determina del Ragioniere generale dello Stato;

VISTA la determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024, con la quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR;

VISTO l'articolo 10, comma 7, dello stesso decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, secondo il quale, nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima *milestone* e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;

VISTO l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, il quale stabilisce che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili di cui alla *milestone* M1C1-108;

CONSIDERATA la necessità che le amministrazioni coinvolte dalla riforma avviino, quanto prima, l'analisi per l'adeguamento dei propri sistemi informativi, nelle more dell'adozione dell'atto legislativo di cui alla *milestone* M1C1-118;



DECRETA

Articolo 1

(Adeguamento dei sistemi informativi-contabili delle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024, avviano una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili e del Piano dei conti unico previsti dalla riforma 1.15 del PNRR.
2. Ai fini dell'analisi degli interventi di adeguamento di cui al comma 1, le amministrazioni realizzano una ricognizione dei propri processi amministrativi riguardanti le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione, secondo le modalità descritte nell'articolo 4.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Con riferimento alle disposizioni del presente decreto, si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) "Contabilità economico-patrimoniale": sistema contabile unico di cui alla riforma 1.15 del PNRR, per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria delle amministrazioni pubbliche italiane per finalità informative generali, in coerenza con le definizioni contenute nella premessa del Quadro concettuale ITAS;
 - b) "Processo amministrativo": insieme coordinato di attività poste in essere da un'amministrazione ai fini della programmazione, acquisizione e utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la produzione ed erogazione dei servizi istituzionali, ovvero per la realizzazione di beni e servizi destinati al funzionamento, ivi inclusi la contabilizzazione dei fatti gestionali, i controlli interni e la rendicontazione di fine esercizio;
 - c) "Ambito funzionale": un insieme di processi amministrativi riferiti alla medesima area funzionale dell'amministrazione, che include, a titolo esemplificativo, la gestione del personale, la gestione degli inventari, la gestione dei magazzini, la tesoreria, gli acquisti di beni e servizi, la contabilità generale economico-patrimoniale e il bilancio di previsione sia esso di tipo finanziario o di tipo *accrual*;
 - d) "Evento contabilmente rilevante": qualunque evento, collocato nell'ambito di un processo amministrativo, che genera registrazioni di contabilità economico-patrimoniale ovvero, se presenti, di contabilità finanziaria o di contabilità analitica;
 - e) "Piano dei conti multidimensionale": rappresentazione contabile composta da un insieme di classificazioni, collocate in distinti segmenti, i cui elementi sono identificati da codici univoci, generalmente collocati in una gerarchia a più livelli; ciascun segmento rappresenta una differente dimensione informativa riferita all'amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, la dimensione amministrativo-organizzativa, la dimensione funzionale-programmatica, la dimensione economico-patrimoniale, la dimensione statistica, la dimensione geografica, e ogni altra dimensione informativa ritenuta rilevante per esigenze conoscitive;
 - f) "Piano dei conti multidimensionale unico": Piano dei conti multidimensionale, predisposto nell'ambito dell'attuazione della riforma 1.15, il quale risulta composto da voci articolate su più livelli gerarchici e suddivise in due Segmenti: il Segmento A, contenente le voci necessarie alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale conformemente al Quadro concettuale e agli *standard* contabili ITAS e alla elaborazione dei relativi schemi di bilancio; il Segmento B, contenente voci di ulteriore dettaglio, necessarie per esigenze conoscitive di finanza pubblica e per la costruzione dei dati della



contabilità nazionale, conformemente alle regole del Sistema Europeo dei Conti – SEC 2010 – di cui al Regolamento UE n. 549 del 21 maggio 2013;

- g) “*Reporting entities*”: le amministrazioni pubbliche tenute, in base alla legge, alla registrazione delle operazioni e degli altri eventi in contabilità economico-patrimoniale, individuate in base al grado di autonomia patrimoniale, finanziaria, decisionale di cui godono, a prescindere dalla personalità giuridica;
- h) “Schemi di bilancio” (o “*financial statements*”): prospetti di rendicontazione, economica, patrimoniale e finanziaria, per finalità informative generali, elaborati dalle amministrazioni, in qualità di “*reporting entities*”, alla conclusione dell’esercizio contabile, in conformità con il Quadro concettuale e gli *standard* contabili ITAS definiti nell’ambito della riforma 1.15;
- i) “centro di responsabilità amministrativa”: unità organizzativa di primo livello di un’amministrazione pubblica, alla quale è preposto un dirigente responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- l) “centro di costo”: unità contabile che raggruppa i costi relativi a specifiche attività, progetti, servizi o unità organizzative di una amministrazione pubblica, la cui articolazione è definita sulla base delle esigenze di controllo interno, ai fini della verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione;
- m) “Sito internet della riforma *accrual*”: sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato (<https://accrual.rgs.mef.gov.it>) dedicata alla riforma 1.15 del PNRR, dove sono pubblicate le informazioni riguardo la sua attuazione.

Articolo 3

(Piano dei conti, multidimensionalità e partita doppia)

1. I sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, devono garantire:
 - a) la gestione delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia;
 - b) l’utilizzo del Piano dei conti multidimensionale unico, quale classificazione di riferimento per la tenuta delle scritture in contabilità economico-patrimoniale;
 - c) il raccordo, con le voci del Piano dei conti multidimensionale unico, dei conti di maggiore dettaglio definiti per ulteriori esigenze informative a livello di comparto o di singola amministrazione;
 - d) la produzione degli schemi di bilancio.
2. In applicazione del criterio della multidimensionalità, i sistemi informativi di cui al comma 1 devono altresì assicurare la gestione delle ulteriori dimensioni conoscitive, rispetto a quelle contemplate dal Piano dei conti unico, di seguito indicate:
 - a) la classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG, almeno di secondo livello;
 - b) la classificazione per Missioni e Programmi, la classificazione per natura economica e l’articolazione in centri di responsabilità amministrativa, qualora previsti dalla normativa vigente;
 - c) l’articolazione dell’amministrazione in centri di costo, ai fini della contabilità analitica e del controllo interno, qualora previsti dalla normativa vigente.
3. In via aggiuntiva alle dimensioni conoscitive di cui al comma 2, i sistemi informativi, di cui al comma 1, assicurano la possibilità di gestire ulteriori classificazioni delle voci di conto, in ragione di specifiche esigenze conoscitive previste dai regolamenti di contabilità e amministrazione o dalla normativa primaria e secondaria di contabilità e finanza pubblica. Tali classificazioni attengono anche a profili inerenti alla dimensione geografica, organizzativa, finanziaria, ovvero alla natura delle operazioni e alla qualificazione dei soggetti erogatori di risorse pubbliche.



Articolo 4

(Funzioni ed interoperabilità)

1. Il sistema informativo, di cui al comma 1 dell'articolo 1, deve garantire la copertura integrale delle funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione.
2. Le funzioni amministrative relative alla gestione del personale, degli acquisti, degli inventari dei beni mobili e immobili, del magazzino, della tesoreria e di qualsiasi altra operazione amministrativa o gestionale che determina scritture contabili sono effettuate tramite moduli applicativi di un unico sistema informatico - integrato con le funzioni contabili di programmazione, gestione e rendicontazione contabile, di cui al comma 1 - ovvero tramite applicativi separati, interni o esterni al controllo diretto dell'amministrazione, di cui deve essere garantita l'interoperabilità tecnica e funzionale con il sistema informativo utilizzato per la gestione contabile dell'amministrazione.
3. Il sistema informativo dell'amministrazione deve, altresì, garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i protocolli di interoperabilità definiti dalla normativa primaria e secondaria di settore.

Articolo 5

(Analisi e ricognizione dei processi amministrativo-contabili)

1. Ciascun processo amministrativo, classificato per ambiti funzionali di riferimento, deve essere scomposto in attività, individuando per ciascuna di esse gli attori coinvolti, le informazioni in ingresso, quelle in uscita e gli eventi contabilmente rilevanti, ossia quelli che generano scritture di contabilità economico-patrimoniale secondo le regole del sistema unico e secondo le voci del Piano dei conti unico.
2. Per ciascun evento contabilmente rilevante devono essere individuate le dimensioni informative necessarie a qualificare gli eventi, nel rispetto del criterio della multidimensionalità ed in coerenza con il contenuto del Piano dei conti unico e delle altre classificazioni di cui all'articolo 3.
3. Per le amministrazioni che mantengono, per la funzione autorizzatoria, un bilancio di previsione finanziario, la ricognizione dei processi di cui al comma 1 include anche i processi di esecuzione del bilancio autorizzatorio.

Articolo 6

(Relazione fra contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria)

1. Il sistema informativo garantisce l'autonomia delle scritture in contabilità economico-patrimoniale rispetto a quelle in contabilità finanziaria, ove quest'ultima sia prevista a fini autorizzatori, assicurando i necessari collegamenti fra gli eventi contabilmente rilevanti per entrambi i sistemi contabili, in modo da evitare la duplicazione delle informazioni e assicurare il rispetto del principio dell'unicità dell'imputazione.
2. I collegamenti fra registrazioni in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità finanziaria sono definiti sulla base della ricognizione dei processi e degli eventi contabili di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità individuate dai rispettivi ordinamenti contabili, nel rispetto del Piano dei conti unico e delle ulteriori classificazioni previste nell'ambito della multidimensionalità; resta, in ogni caso, escluso l'utilizzo di meccanismi di derivazione delle scritture in contabilità economico-patrimoniale da quelle in contabilità finanziaria.



Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet della riforma *accrual*.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2025-08-06 15:16:25 +0200





Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO A

Il presente allegato riguarda l'individuazione dei parametri obiettivi, per i quali vengono definiti, in tabella A1, il numero d'ordine del parametro, il codice e la denominazione dell'indicatore di bilancio che lo costituisce, nonché la condizione che lo rende deficitario per i valori che si collocano, a seconda dei casi, al di sopra o al di sotto delle soglie percentuali ivi indicate per ciascuna tipologia di ente locale. In tabella A2 sono riportate le definizioni degli indicatori "parametrizzati" stabilite nel DM 5-8-2022.

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e le comunità montane per il triennio 2022 – 2024						
Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				Comuni	Province e Città Metropolitane	Comunità Montane
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	41%	60%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di partecorrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16%	15%	14%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente acarico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1%	1%	1%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	45%	54%



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tab A2 - Definizione degli indicatori di bilancio (Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2022, allegati 2/a - 2/b)		
Indicatori sintetici di bilancio		
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate) e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
Indicatori analitici di bilancio		
Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)
	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

**LINEE GUIDA PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2024. QUESTIONARIO**

INDICE GENERALE

Sezione	I	Notizie generali sull'Ente Domande preliminari
Sezione	II	GESTIONE FINANZIARIA Cassa Fondo Pluriennale vincolato Residui e Fondi Dati risultati finanziari Disavanzi Dati entrate
Sezione	III	SPESA PER IL PERSONALE
Sezione	IV	INDEBITAMENTO Indebitamento e finanza derivata Dati contabili
Sezione	V	ORGANISMI PARTECIPATI
Sezione	VI	CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE
Sezione	VII	SEZIONE PROVINCE

Anagrafica ente e dati del compilatore

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024**

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. L'ente è in dissesto?

dal

4. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso?

dal

5. L'ente partecipa ad un'Unione, Comunità montane o isolate, o a un Consorzio di Comuni?

5.1 Specificare:

a) Unione di Comuni:

b) Consorzio di Comuni:

c) Comunità montane o isolate:

5.2 In caso di risposta affermativa indicare denominazione:

5.3 In caso di risposta affermativa, le partite creditorie e debitorie tra l'ente, l'Unione, Comunità montane e/o il Consorzio corrispondono?

5.3.1. In caso di risposta negativa indicare le criticità emerse

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1. Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?

Tipologia	Non rilevata	Superata	Non superata
Assenza di allegati obbligatori o incompletezza della documentazione	☐	☐	☐
Mancato o non parificato conto giudiziale di agente contabile a danaro o a materia interno o esterno	☐	☐	☐
Mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa	☐	☐	☐
Non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione	☐	☐	☐
Accertamenti di entrata riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Residui attivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Impegni di spesa riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Residui passivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	☐	☐	☐
Disallineamenti nei rapporti reciproci debiti/crediti con gli organismi partecipati o con unioni o comunità	☐	☐	☐
Sottostima degli altri accantonamenti (FGDC, Fondo rischi e oneri, ecc.)	☐	☐	☐
Eccessivo ritardo nei tempi di pagamento (> a 60 giorni)	☐	☐	☐
Eccessivo ricorso ad anticipazione di tesoreria o a fondi a destinazione vincolata	☐	☐	☐
Debiti fuori Bilancio non adeguatamente segnalati e privi di copertura	☐	☐	☐
Superamento dei limiti assunzionali (cc. 557 o 562 e/o d.m. 17/03/2020 per i Comuni e del decreto 11/01/2022, per le Province)	☐	☐	☐
Incarichi di collaborazione non previsti nel DUP e/o mancata trasmissione alla Corte dei conti per incarichi superiori a euro 5 mila	☐	☐	☐
Superamento del limite legale di indebitamento dell'ente	☐	☐	☐
Applicazione avanzo in misura superiore al limite concesso per gli enti in disavanzo (cc. 897 e 898, art. 1, legge n. 145/2018)	☐	☐	☐
Non corretta applicazione dell'eventuale disavanzo	☐	☐	☐
altro:			

1.1. Nel caso di risposta "altro" indicare la tipologia di criticità riscontrata

Altra tipologia di anomalia	Non rilevata	Superata	Non superata
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

2. L'ente, ai sensi dell'art. 4, co. 7, d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3. L'Organo di revisione ha verificato che, al Rendiconto 2024 trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

3.1 In caso di riscontrata mancata allegazione, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, co. 4, non sono stati trasmessi, indicandone le ragioni:

3.2 L'ente ha, altresì, allegato la relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto trasmesso in BDAP?

4. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2024, dell'avanzo d'amministrazione, l'Organo di revisione ha accertato "in sede di applicazione dell'avanzo libero" che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art. 187, co. 3-bis, dello stesso Testo unico, salvo quanto previsto dall'art. 18-bis, d.l. n. 113/2024, convertito dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143?

5. Nel prospetto del risultato di amministrazione l'ente ha indicato i residui attivi (c/competenza e c/residui) relativi a somme riscosse alla data del 31/12/2024 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale?

6. L'ente ha dato evidenza nell'apposito allegato dei contratti di partenariato pubblico privato (principio contabile applicato 4/1, punto13.1, modificato dal d.m. 10/10/2024)?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

Contrattuale	Istituzionale

6.2 In presenza di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale, compilare la seguente tabella:

Estremi dell'atto (numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	Importo del contributo pubblico	Importo del contributo privato	Valutazione ai fini della corretta allocazione del rischio operativo	Modalità di contabilizzazione dell'operazione

7. Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, sono state rispettate le tempistiche stabilite al riguardo dall'art. 191, co. 3 del Tuel, anche alla luce di eventuali deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle conseguenti ordinanze di protezione civile?

7.1 In caso di risposta negativa, l'ente ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) senza comprendere l'utile di impresa?

8. L'organo di revisione ha ricevuto le attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento/finanziamento al 31/12/2024 da parte dei responsabili di servizio/dirigenti ?

8.1 In caso di risposta negativa: l'ente ha accantonato risorse sufficienti per dare copertura ai debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento/finanziamento al 31/12/2024?

9. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, co. 6, del Tuel per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

9.1 In caso di risposta affermativa, quale è stato l'esito di tali segnalazioni?

10. L'ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018?

11. Gli agenti contabili (a danaro e a materia) di cui all'art. 93, secondo comma, Tuel hanno reso il conto della propria gestione?

11.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

11.2 In caso di risposta affermativa, il conto è stato reso nei termini di cui all'art. 233 Tuel?

11.3 I conti resi dagli agenti contabili a danaro e a materia hanno ottenuto il visto di conformità (parifica) del conto alle scritture contabili dell'ente?

11.3.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

12. Le entrate gestite dagli agenti contabili interni o da terzi affidatari di contratti di appalto o concessione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti?

12.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

13. L'imposta di soggiorno e le altre imposte, tasse e contributi la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente (addizionale tassa di imbarco, contributo di sbarco, ecc.) vengono regolarmente rendicontate e versate sul conto di tesoreria dell'ente?

14. È stato reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel?

14.1 In caso di risposta negativa per mancato o tardivo adempimento il contributo è stato restituito?

N.B: SONO ESCLUSI DALLA COMPILAZIONE DEI QUESITI CHE SEGUONO GLI ENTI LOCALI DI FRIULI VENEZIA-GIULIA, VALLE D'AOSTA E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

15. Se dai dati riepilogativi della verifica a consuntivo "risorse COVID", di cui agli allegati C e D del DM 19 giugno 2024, è stato accertato che la somma algebrica delle colonne "Deficit finale", "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" determina una eccedenza complessiva di risorse, risulta vincolato nel risultato di amministrazione l'importo corrispondente alle somme da acquisire al bilancio dello Stato nel quadriennio 2024-2027 al netto della quota annuale restituita nel 2024?

16. L'ente che sia risultato in eccedenza di risorse ha contabilizzato correttamente, nei termini indicati dallo stesso decreto ministeriale, le operazioni di restituzione provvedendo ad accertare al lordo le spettanze sulle quali è operata la regolazione con il bilancio dello Stato ed emettendo mandati di pagamento in quietanza di entrata, a compensazione dei minori incassi?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - CASSA

Flussi e risultato di cassa

1. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	0	0	0
di cui cassa vincolata	0	0	0

Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

2. Sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2024?

In caso di risposta affermativa

2.1. indicare gli estremi della deliberazione adottata dalla Giunta ai sensi dell'art. 222 Tuel:

n.

del

2.2. le anticipazioni giornaliere concesse e i relativi rimborsi sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 7 dell'Entrata e al titolo 5 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 3.26?

3. Sono state destinate entrate vincolate a spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 Tuel nel corso del 2024?

3.1. In caso di risposta affermativa, gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'entrata e al titolo 7 della spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 10.2?

Compilare la seguente tabella

Utilizzo delle anticipazioni di tesoreria nell'ultimo triennio	2022	2023	2024
Importo dell'anticipazione complessivamente concedibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel	0,00	0,00	0,00
Somma delle entrate da anticipazioni di tesoreria (Titolo 7, tipologia 100)	0,00	0,00	0,00
Somma delle uscite per chiusura anticipazioni di tesoreria (Missione 60 - Programma 01 - Titolo 5)	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 ^(*)	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0
Importo medio della anticipazione giornaliera utilizzata (calcolo automatico dato da sommatoria anticipazioni concesse/ giorni di utilizzo)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00
*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo al titolo V spesa			
Destinazione incassi vincolati a spese correnti (art. 195 co. 2 TUEL)	2022	2023	2024
Somma ordini di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti U.7.01.99.06.001	0,00	0,00	0,00
Somma reversali di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa E.9.01.99.06.001	0,00	0,00	0,00
Reintegro incassi vincolati	2022	2023	2024
Somma ordini di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti U.7.01.99.06.002	0,00	0,00	0,00
Somma reversali di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa E.9.01.99.06.002	0,00	0,00	0,00
Utilizzo entrate vincolate	2022	2023	2024
Giorni di utilizzo delle entrate vincolate	0	0	0
Importo medio giornaliero dei fondi vincolati utilizzati (calcolo automatico dato da sommatoria U.7.01.99.06.001/giorni di utilizzo)	0,00	0,00	0,00
Importo dei fondi vincolati non reintegrati al 31/12 (somme da incassare su E.9.01.99.06.002)	0,00	0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

4. Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del Principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal d.m. 10/10/24, anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023?

4.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

5. Le entrate esigibili che hanno finanziato, a chiusura dell'esercizio considerato, spese di investimento prive di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato) del Principio contabile della contabilità finanziaria, sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

a) vincolato

b) destinato ad investimenti

c) libero

5.1 In caso di risposta negativa esporre le motivazioni:

5.2 In particolare, le anticipazioni PNRR per spese di investimento relative a obbligazioni perfezionate e non scadute hanno generato FPV?

5.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5.3 Nell'avanzo vincolato esistono risorse derivanti dal PNRR?

6. Indicare per quali tipologie di spesa corrente è stato attivato, in sede di rendiconto 2024, il FPV:

Voce di spesa	
Salario accessorio e premiante	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del Principio applicato 4/2	
Altro ^(**)	
Totale FPV 2024 spesa corrente	

(**) Specificare:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

7. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal Principio contabile *	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 del Principio contabile 4/2**	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

8. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00
di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	0,00	0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - RESIDUI E FONDI

Gestione dei residui

9. L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 Tuel, all'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

10. In ordine ai crediti di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni e non ancora prescritti l'ente ha optato per lo stralcio dal conto del bilancio?

10.1. In caso di risposta affermativa:

a) Indicare l'importo:

0,00

b) è stato conseguentemente ridotto il FCDE?

c) l'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del Bilancio è stato allegato al rendiconto (art. 11, co. 4, lett. n, d.lgs n. 118/2011)?

d) l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del bilancio è stato indicato nell'Allegato C) al rendiconto (relativo al FCDE), nella sezione «Composizione fondo svalutazione crediti»?

e) I crediti sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 230, co. 5, Tuel?

10.1.1. In caso di risposta affermativa alla lettera e), indicare l'importo complessivo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

0,00

11. I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

11.1 In caso di risposta affermativa, è stato conseguentemente ridotto il FCDE?

12. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

12.1. In caso di risposta affermativa, specificare se l'ente abbia fornito adeguata motivazione in ordine:

a) al mantenimento nel conto del bilancio di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale (art. 11, co. 6, lett. e del d.lgs. n. 118/2011)

b) all'eliminazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito (§ 9.1 dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)

Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

13. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE?

13.1 In caso di mancato rispetto fornire chiarimenti:

14. L'ente nell'individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, quale livello di analisi ha prescelto?

a) tipologie

b) categorie

c) capitoli

15. L'ente, con riferimento alle entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ne ha dato adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio?

16. L'ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente, nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2024 (entrate titoli 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021?

Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

17. L'Organo di revisione ha verificato che l'ente abbia alimentato correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con particolare riguardo alla:

a) tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento	
b) comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili	
c) comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni	

18. L'ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013?

18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

19. Indicare l'importo dello *stock* di debito risultante dalla piattaforma al 31 dicembre 2024

20. Dal raffronto tra l'ammontare dei residui passivi conservati al 31 dicembre 2024, con l'esclusione di debiti di natura non commerciale e lo *stock* di debito commerciale alla stessa data, emergono anomalie che inducono a ritenere non adeguatamente motivata la conservazione dei residui stessi?

21. L'ente, a decorrere dall'esercizio 2023, ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento?

21.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

22. Qualora nel 2024 non siano stati conseguiti gli obiettivi annuali sui tempi di pagamento, è stata conseguentemente operata la riduzione del 30% della retribuzione di risultato?

23. A fronte di inefficienze e ritardi riscontrati nei processi di pagamento, l'ente ha adottato misure organizzative volte a superare le rilevate criticità?

23.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24. Il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2023 si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2022 (art. 1 co. 859, lett. a, legge n. 145 del 2018)?

24.1 In caso di risposta negativa alla domanda precedente, il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2023 è inferiore o pari al 5 per cento del totale delle fatture ricevute (al netto delle note credito) nel medesimo esercizio 2023 (art. 1 co. 859, lett. a, della legge n. 145 del 2018)?

25. L'ente ha registrato un indicatore di ritardo annuale (IRP), calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2023, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1 comma 859, lett. b, della legge n. 145 del 2018)?

26. In caso di risposta negativa, anche a una sola delle domande precedenti, l'ente ha provveduto ad accantonare, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, co. 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)?

26.1. In caso di risposta affermativa, specificare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

0,00

26.1.1 L'importo sopra indicato è stato cumulato con gli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, negli esercizi precedenti, cumulandosi ad essi?

26.1.1.1 Motivare in caso di risposta negativa

Compilare la tabella seguente

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2024	Importo	
Debito commerciale residuo anno 2023	0,00	
Debito commerciale residuo anno 2022	0,00	
Totale fatture ricevute anno 2023	0,00	
Indicatore di ritardo anno 2023	0	(gg)
Stanzamenti di spesa per acquisto di beni e servizi anno 2023 (Macroaggregato 1.3)	0,00	
Stanzamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art.1, co. 863, legge n. 145/2018)	0,00	

27. L'ente versa in una delle ipotesi previste dall'art. 1, co. 868, della legge n. 145 del 2018 (non ha provveduto a pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ovvero ad alimentare la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, con le comunicazioni di cui all'art. 1, co. 867, della legge n. 145/2018 e con le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture)?

Fondo anticipazioni liquidità

28. L'ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in legge 6 giugno 2013, n. 64) e successivi rifinanziamenti?

28.1 In caso di risposta positiva, indicare l'importo accantonato al rendiconto 2023

28.2 L'ente ha rispettato nel rendiconto 2024 le disposizioni di cui all'art. 52, co 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL?

28.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

28.3 L'ente ha provveduto, in particolare, ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai commi 897-898 della l. n. 145/2018?

28.4 L'ente ha dato evidenza, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2024, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere finanziata da risorse di parte corrente e non dall'avanzo applicato da FAL)?

28.5 L'ente ha provveduto a quantificare il disavanzo da FAL e a ripianarlo in conformità alla previsione di cui all'art. 52, co.1-bis, del d.l. n. 73/2021 (ripiano dal 2021, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni)?

28.5.1 In caso di risposta affermativa specificare

maggior disavanzo FAL da ripianare	0,00
quota annua	0,00
numero anualità previste	(max 10) 0

28.5.2 L'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 52, co. 1-quater, d.l. n. 73/2021 (che in caso di utilizzo dell'intero importo del contributo nell'esercizio 2021 e conseguente ripiano del disavanzo da Fal in misura maggiore rispetto a quello inizialmente programmato, consente di non applicare il maggior recupero al bilancio degli esercizi successivi)?

Altri Accantonamenti - verifica congruità

29. L'ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

29.1. In caso di risposta affermativa, indicare la natura e la consistenza

Natura del Fondo	Importo
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

In caso di "altro" specificare:

30. L'ente ha predisposto un elenco aggiornato al 31 dicembre 2024 dei giudizi in corso, con connesso censimento delle rispettive probabilità di soccombenza?

30.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

31. Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, aggiornato al 31 dicembre 2024, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

31.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

32. Le quote accantonate al fondo perdite aziende speciali/istituzioni/società partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, l. n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

32.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

33. Nel caso di disallineamenti nei rapporti debitori e creditori tra l'ente e gli organismi partecipati, Unioni, Comunità o Consorzi dipendenti da mancati impegni di risorse da parte dell'ente, è stata attivata e conclusa, entro l'approvazione del rendiconto, la procedura di cui all'art. 194 del Tuel relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ovvero, nelle more delle verifiche, è stato opportunamente previsto un accantonamento dedicato?

33.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

34. Le quote accantonate al fondo per l'indennità di fine mandato risultano congrue ?

34.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

35. Le quote accantonate al fondo per rinnovi contrattuali risultano congrue?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166
E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

36. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2022	2023	2024
Risultato d'amministrazione (A)	0,00	0,00	0,00
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00

37. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Risultato d'amministrazione al 31.12. anno n-1 valore complessivo:												
Valori e Modalità di utilizzo del risultato d'amministrazione	Totale parte disponibile	Parte accantonata				Parte vincolata					Totale parte destinata agli investimenti	Totali
		FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Totale parte accantonata	Ex lege	Trasferimenti	Mutuo	Ente	Totale parte vincolata		
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00											0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00											0,00
Finanziamento spese di investimento	0,00											0,00
Finanziamento di spese correnti non permanenti	0,00											0,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00											0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00											0,00
Utilizzo parte accantonata		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Utilizzo parte vincolata						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Utilizzo parte destinata agli investimenti											0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n.												

38. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,00	0,00
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	0,00	0,00

39. Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2024

(Importi in euro)

	Esercizi	2021	2022	2023	2024	Totali
	Precedenti					
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Titolo V						
Titolo VI						
Titolo VII						
Titolo IX						
Totali						

40. Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2024

(Importi in euro)

	Esercizi	2021	2022	2023	2024	Totale
	Precedenti					
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Titolo V						
Titolo VII						
Totali						

41. Indicare l'importo dello stock di debito risultante dalla piattaforma al 31 dicembre 2024

42. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato d'amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2024
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	
Fondo pluriennale vincolato di spesa	
SALDO FPV	0,00
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	
Minori residui attivi riaccertati (-)	
Minori residui passivi riaccertati (+)	
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	0,00
SALDO FPV	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	0,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2024

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - DISAVANZO

43. L'Ente ha disavanzo da ripianare?

44. Composizione del disavanzo

Importi in euro

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2024	Esercizio di origine del disavanzo	Numero rate	Importo rata*	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 ⁽¹⁾ (a)	ANALISI DEL DISAVANZO			
					DISAVANZO 2023 ⁽²⁾ (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2024 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2024 ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015	2015					0,00		0,00
Disavanzo da ricostituzione del FAL (art. 52, co. 1-bis , d.l. n. 73/2021)	2019	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4 co. 5, del d.l. n. 41/2021 - d.m. 14 luglio 2021	2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 1, comma 252 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197- d.m. 14 luglio 2021	2023	max 5						
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, legge di bilancio 2020, n. 160/2019)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019, di cui all'art. 39- <i>quater</i> del d.l. n. 162/2019, derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243- <i>bis</i> Tuel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2024	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* In caso di rata non costante, indicare l'importo medio

45. L'ente si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 111, co. 4-*bis* del d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può, nel rispetto del punto 9.2.30 del Principio contabile allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011, non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - DATI CONTABILI: ENTRATE

Efficienza della riscossione e versamento (da compilarsi solo da parte dei Comuni)

46. Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale residui conservati al 31.12.2024 (1)	FCDE al 31.12.2024
IMU/TASI recupero evasione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TIA/TARI ordinaria	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TARSU/TIA/TARI/TARES recupero evasione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanzioni per violazioni Codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) sono comprensivi dei residui di competenza

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE III - SPESE PER IL PERSONALE

1. L'ente ha effettuato assunzioni nel 2024?

(N.B.: si aprono le domande fino alla 1.6)

In caso di risposta affermativa:

1.1 Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione (co. 2, art. 33, d.l. 34/2019)?

1.2 La spesa per il personale risultante dal rendiconto 2024, calcolata* ai sensi dell'art. 1, co. 557 e co. 562, legge n. 296/2006, è stata contenuta, rispettivamente, nel valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 o nel valore dell'anno 2008 (enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti)?

(*) N.B.: l'art. 57, co. 3-septies del d.l. n. 104/2020 consente di escludere dal calcolo le spese eterofinanziate e le corrispondenti entrate. L'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 36/2022 consente di escludere dal calcolo gli arretrati del rinnovo contrattuale 2019-2021.

1.3 Indicare il rapporto percentuale conseguito tra la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto dell'IRAP e la media delle entrate correnti relative ai primi 3 titoli del bilancio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto 17 marzo 2020 per i Comuni e del decreto 11 gennaio 2022, per le Province:

1.4 Le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio 2024, dagli enti che si collocano al di sotto del valore soglia della fascia demografica di appartenenza previsto dall'art. 4 del decreto 17 marzo 2020, per i comuni e del decreto 11 gennaio 2022 per le province, sono state contenute nei limiti delle percentuali di incremento sulla spesa di riferimento (2018 per i comuni; 2019 per le province) prevista dall'art. 5 dei decreti citati?

1.4.1 In caso di risposta affermativa, indicare la percentuale di incremento nell'esercizio 2024 sulla spesa di riferimento:

1.4.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.5 L'ente ha superato il valore soglia massimo per fascia demografica?

1.5.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto previsto dall'art. 6 dei decreti sopra richiamati anche applicando *turn over* inferiore al 100% ?

(solo per i Comuni)

1.6 Qualora il rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del co. 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art. 6 del decreto 17 marzo 2020, è stato rispettato il divieto di incremento del predetto rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato?

2. In caso di assunzioni a tempo determinato, è stato rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010?

2.1 In caso di assunzioni per l'attuazione di investimenti collegati al PNRR ai sensi dell'art. 31-bis, d.l. n. 152/2021, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, è stato asseverato l'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'Organo interno di revisione?

3. Il fondo per il salario accessorio per il personale del **comparto** è stato regolarmente costituito nel corso del 2024?

4. L'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, d.lgs. n. 165/2001?

5. Il fondo per il salario accessorio per il personale dirigente è stato regolarmente costituito nel corso del 2024?

6. L'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, d.lgs. n. 165/2001?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE IV - INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità

Nota: si ricorda che per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione e che il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

1. L'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, Tuel, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.? []

1.1. Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2. Nel corso dell'esercizio considerato si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto? []

2.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, co. 2, Tuel, con riferimento:

a) all'adeguamento del DUP? []

b) all'adeguamento delle previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura finanziaria degli oneri del debito e per le spese di gestione dell'investimento? []

2.1.1 In caso di risposta negativa, alla lettera a), fornire chiarimenti:

2.1.2 In caso di risposta negativa, alla lettera b), fornire chiarimenti:

3. L'ente ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento? []

3.1 In caso di risposta affermativa indicare Soggetto/OOPP e tipologia di garanzia/finanziamento

Soggetto/OOPP	Fidejussioni	Patronage forte	Mutui	Altre operazioni
a) a favore dei propri organismi partecipati				
b) a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati				

3.2 In caso di erogazione di finanziamenti, fornire dettagli compilando la tabella che segue e allegando le relative deliberazioni*:

Destinatari	Ammontare	Modalità di erogazione	Durata del piano di amm.to (espressa in anni)	Quota capitale	Quota interessi
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €

*Sistema Con.Te. Documenti > Invio da EETT - Adempimento normativo: Questionari Bilanci - Tipo documento: Delibera Consiliare Lettere di *patronage* / Fidejussioni / Garanzie - Fase: consuntivo - Esercizio: 2024

4. Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

4.1 In caso di risposta positiva, indicare l'importo complessivo dei prestiti in sofferenza al 31 dicembre 2024:

0,00 €

Somme non movimentate nel 2024 destinate all'investimento riportate tra i residui passivi, l'avanzo vincolato o il fondo pluriennale vincolato

5. L'ente ha somme derivanti dall'indebitamento, che si riferiscono ad economie rilevate in conto degli investimenti realizzati con le risorse ottenute, mantenute a residuo passivo in violazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio generale della contabilità finanziaria n. 16, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

5.1. In caso di risposta affermativa, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma (anche stimata) di tali residui passivi privi di titolo giuridico e precisare quali azioni l'ente ritiene di porre in essere per l'impiego di tali somme e la loro corretta contabilizzazione:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

* eliminare il residuo passivo e farlo confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato

6. Nel fondo pluriennale vincolato sono riportate somme derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma affluita nel fondo pluriennale vincolato, le motivazioni della mancata riduzione del FPV a rendiconto e precisare quali azioni sono state suggerite per la corretta contabilizzazione di tali somme:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

* far confluire le risorse nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, e il FPV deve essere ridotto di pari importo

7. Esistono somme derivanti dall'indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2024?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma affluita alla quota vincolata del risultato di amministrazione, le motivazioni del mancato utilizzo e precisare quali azioni l'ente ritiene di porre in essere per l'impiego di tali somme:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

* (devoluzione) o per la riduzione del debito non utilizzato per finalità iniziali previste

Rispetto del limite all'indebitamento

8. L'ente ha rispettato il limite all'indebitamento* disposto all'art. 204 Tuel?

8.1 In caso di risposta affermativa, indicare le percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2022	2023	2024
%	%	%

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. Non concorrono, altresì, al predetto limite gli interessi afferenti alle anticipazioni di liquidità.

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

9. L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

9.1. In caso di risposta affermativa l'ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

9.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10. È stato costituito nel risultato di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine di tutelare l'ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

10.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE IV - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

11. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2022	Importi in euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	0,00
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2022	0,00
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	0
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2024	
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2024 ⁽¹⁾	0,00
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	0,00
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	0,00
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2022 (G/A)*100	%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa: Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

12. Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO ⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2023	+	0,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2024 (comprese le estinzioni anticipate)	-	0,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2024	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	0,00

2) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)

13. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, compilare la tabella sottostante:

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	0,00
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	0,00
di cui destinate a spesa corrente	0,00
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00

14. Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare la tabella sottostante:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2024	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2024	Accantonamenti previsti nel bilancio 2024
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE V- ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'ente ha partecipazioni?

In caso di risposta negativa, prima di passare alla successiva sezione:

1.1 L'ente ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, Tusp?"

le domande successive si aprono solo se l'ente ha risposto sì alla domanda 1 (detiene partecipazioni).

2. L'ente ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3. L'ente ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3, Tusp?

3.1. In caso di risposta affermativa, è stato adottato un piano di riassetto e/o razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP?

3.1.1. Le partecipazioni dirette e indirette di cui il piano di riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento sono tutte coerenti con le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4 del TUSP?

3.1.1.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4. L'ente ha approvato, nell'ambito del provvedimento di ricognizione di cui all'art. 20, co. 1, Tusp, ovvero in atto separato adottato entro lo scorso 31 dicembre, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, in adempimento dell'art. 20, co. 4, TUSP?

5. L'ente detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, co. 4, Tusp?

5.1. Nel caso di risposta affermativa fornire chiarimenti

(Per gli enti con popolazione maggiore di 5.000 abitanti)

6. L'ente ha provveduto alla verifica periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022?

7. L'ente ha reinternalizzato funzioni o servizi affidati a società da esso controllate e oggetto di razionalizzazione?

7.1. In caso di risposta affermativa, l'ente ha provveduto a riassorbire le unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente e transitate alle dipendenze della società ai sensi dell'art. 19, co. 8, Tusp?

8. L'ente, nel corso del 2024, ha costituito società e/o altro ente comunque denominato, ovvero ha assunto partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento?

8.1. Si è provveduto all'asseverazione di cui all'art. 3, co. 32, della legge n. 244/2007?

9. L'ente ha rispettato il divieto fissato dall'art. 14, co. 6 del Tusp, e quindi si è astenuto dal costituire nuove società, acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscono i medesimi servizi di quelli affidati direttamente a società dichiarata fallita nel quinquennio anteriore?

10. In caso di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, l'ente ha trasmesso il relativo atto deliberativo alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, co. 3, Tusp?

Page 10

- 10.1 Se all'esito dell'invio dell'atto deliberativo, la Corte dei conti ha espresso un parere in tutto o in parte negativo, l'ente ha comunque proceduto, con analitica motivazione, alla costituzione della società o all'acquisizione delle partecipazioni ?

10

11. L'ente gestisce servizi pubblici locali in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, cc. 1 e 1-bis, d.l. n. 138/2011:

In caso di risposta affermativa

11.1 Indicare quali:

[illegible]

- 11.2 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO nel 2024?

10

11.2.1 In caso di risposta affermativa indicare quali:

--

- 11.2.2 Nel caso in cui siano stati posti in essere nuovi affidamenti, è stato predisposto un piano economico finanziario asseverato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del d.lgs. n. 201/2022?

10

12. L'ente ha verificato se le proprie società a controllo pubblico abbiano predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, co. 2, TUSP?

Page 10

13. L'ente ha sottoscritto aumenti di capitale e/o ha effettuato trasferimenti straordinari e/o aperture di credito e/o rilasciato garanzie a favore di società partecipata che ha registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che ha utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali?

Page 10

- 13.1 In caso di risposta affermativa, la società ha adottato un piano di risanamento ex art. 14, co. 5, Tusp?

11

14. L'ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, in società che si sono avvalse della facoltà di sterilizzare le perdite nell'esercizio 2020 e/o 2021 e/o 2022, come consentito dall'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, co. 266, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, poi ancora mod. dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15 e poi ancora mod. dall'art. 3, co. 9, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198?

Page 10

15. L'ente ha verificato che le società di cui all'art. 21, co. 3, Tusp che abbiano registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, abbiano provveduto a ridurre del 30% il compenso dei componenti degli organi d'amministrazione ?

Page 10 of 10

16. L'ente nel caso in cui partecipi ad aziende speciali o istituzioni che, nei tre esercizi precedenti, hanno conseguito un risultato economico negativo ha provveduto a ridurre del 30% il compenso dei componenti degli organi d'amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 554, della legge n. 147/2013?

Page 10

17. L'ente nel caso in cui partecipi ad aziende speciali o istituzioni che hanno registrato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti ha adottato un piano di risanamento aziendale idoneo a comprovare il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, ai sensi dell'art. 1, co. 555, della legge n. 147/2013?

Page 10

- 17.1 In caso di risposta negativa, l'organismo è stato posto in liquidazione nel termine indicato dall'art. 1, co. 555, della legge n. 147/2013?

10

18. L'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate?

Page 10

18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

--

- 18.2 In caso di risposta positiva, l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG?

10

19. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati?

19.1. Nel caso si siano rilevate mancate conciliazioni l'ente ha assunto, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie?

20. Nel corso del 2024, sono stati addebitati all'ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da società dallo stesso partecipate?

20.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo cumulato e il numero delle società:

0,00 €

0

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024**

SEZIONE VI - CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE

A) Per gli enti (con popolazione ≤ 5.000 abitanti).

1. L'ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del d.m. 12/10/2021?

1.1 In caso di risposta affermativa

a) ha provveduto a trasmettere la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, alla BDAP?

b) ha aggiornato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2024?

B) Per gli enti con popolazione > 5.000 abitanti.

2. L'ente ha provveduto a:

a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

b) tenere la contabilità economico-patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile 4/3, d.lgs. n. 118/2011?

c) determinare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?

d) adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, quale strumento di riferimento non obbligatorio per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale?

2.1 In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3. L'ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

3.1 In caso di risposta affermativa indicare la data di ultimo aggiornamento:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze (rilevazione facoltativa)	

4. La struttura del patrimonio netto è conforme con i principi che richiedono la distinzione delle sue componenti in fondo di dotazione, riserve di capitale, riserve da permessi di costruire, riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali e altre riserve disponibili, indisponibili e indisponibili negative?

5. Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

a) delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale?

b) delle eventuali componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

c) della giustificazione della variazione di patrimonio netto intervenuta nell'esercizio?

d) della modalità di determinazione delle voci di conto economico?

5.1 In caso di risposte negative fornire spiegazioni:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024**

SEZIONE VII - PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

1. L'ente ha ricevuto trasferimenti dalla Regione per la copertura finanziaria della spesa relativa all'esercizio di funzioni non fondamentali comprensiva della spesa di personale?

1.1 In caso di risposta affermativa si indichi la percentuale derivante dal rapporto di copertura tra i trasferimenti e la spesa

 %

2. È stato definito, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

2.1 In caso di risposta affermativa, il piano di riassetto organizzativo è stato definito, e/o aggiornato, tenendo conto degli aspetti quantitativi (numero di assunzioni e fabbisogno finanziario coerente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio) e qualitativi (tipologie professionali utili all'ente per l'evoluzione organizzativa)?

2.1.1 In caso di risposta affermativa l'ente ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica e di alto contenuto tecnico-professionale?

2.2 In caso di risposta negativa indicare in sintesi i motivi:

3. È stata verificata la corretta e trasparente contabilizzazione del concorso alla finanza pubblica, dovuto dalla Provincia nel 2024, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - DAIT - n. 70/2022 e Decreto Ministero Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze in data 26 aprile 2022, nonché Circolare DAIT n.18 del 9 aprile 2021 per le province della Regione Sardegna e n. 17 in data 9 aprile 2021 per i Liberi Consorzi della Regione Sicilia ?

3.1 In caso di risposta affermativa, indicare la modalità di contabilizzazione in sintesi:

3.2 In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

4. L'ente ha debiti nei confronti dello Stato relativi al concorso alla finanza pubblica dovuto negli anni 2024 e precedenti per versamenti non effettuati e per mancato prelievo coattivo da parte dello Stato?

4.1 In caso di risposta affermativa:

a) indicare l'ammontare di tale debito:

b) indicare se il debito è completamente ricompreso nei residui passivi dell'esercizio 2024 e anni precedenti

4.2 In caso di risposta negativa indicare i motivi e specificare l'ammontare del debito non rilevato tra i residui passivi dell'anno 2024 e precedenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

QUESTIONARIO RENDICONTO 2024

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2024

Anagrafica Ente

Tipo Ente

Denominazione

Codice fiscale dell'Ente:

Regione:

Provincia:

Anagrafica Responsabile

Nome:

Cognome

Codice Fiscale

Telefono:

Indirizzo mail:

Estremi della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2024:

verbale n.

del

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2024:

deliberazione n.

del

Indicare se l'Organo di Revisione è iscritto al portale BDAP

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel rendiconto 2024, approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati SDB trasmessi alla BDAP

Firma

L'Organo di revisione

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.